

IO DECIDO

Contratto di assicurazione sulla vita Rendita vitalizia immediata

Il presente Fascicolo Informativo, contenente:

- Scheda sintetica
- Nota informativa
- Condizioni contrattuali comprensive del Regolamento della gestione separata Zurich Style
- Glossario
- Modulo di Proposta

deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione della Proposta di assicurazione

Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Scheda sintetica e la Nota Informativa.

Indice

Scheda sintetica

Nota informativa

Condizioni contrattuali di rendita immediata vitalizia rivalutabile a premio unico

Condizioni contrattuali di rendita immediata, certa per i primi 5 anni e successivamente vitalizia, rivalutabile a premio unico

Condizioni contrattuali di rendita immediata, certa per i primi 10 anni e successivamente vitalizia, rivalutabile a premio unico

Informativa privacy

Glossario

Modulo di proposta

Io decido

Scheda sintetica

La presente Scheda sintetica è redatta secondo lo schema predisposto da ISVAP, ora IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'IVASS.

ATTENZIONE: LEGGERE ATTENTAMENTE LA NOTA INFORMATIVA PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO.

La presente Scheda sintetica è volta a fornire al Contraente un'informazione di sintesi sulle caratteristiche, sulle garanzie, sui costi e sugli eventuali rischi presenti nel contratto e deve essere letta congiuntamente alla Nota informativa.

1. INFORMAZIONI GENERALI

1.a) Società di assicurazione

Zurich Investments Life S.p.A. (di seguito la Società) - Società a socio unico - soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Zurich Insurance Company Ltd - Rappresentanza Generale per l'Italia, Società appartenente al Gruppo Zurich Italia.

1.b) Informazioni sulla situazione patrimoniale della Società

L'ammontare del patrimonio netto è pari a euro 369.778.263 di cui:

- la parte relativa al capitale sociale è pari a euro 164.000.000;
- la parte relativa al totale delle riserve patrimoniali è pari a euro 232.258.898;
- la parte relativa agli utili portati a nuovo è pari a euro 11.932.000.

L'indice di solvibilità, conforme alla normativa Solvency II, ammonta a 1,83 (SCR ratio) e rappresenta il rapporto tra l'ammontare dei fondi propri ammissibili (EOF Eligible Own Funds) pari a 475 milioni di euro e il requisito patrimoniale di solvibilità (SCR Solvency Capital Requirement) pari a 259 milioni di euro.

I dati sono relativi all'ultimo Bilancio presentato in Consiglio d'Amministrazione

1.c) Denominazione del contratto

Il presente contratto è denominato "Io Decido".

1.d) Tipologia del contratto

Le prestazioni assicurate dal presente contratto sono contrattualmente garantite dalla Società e si rivalutano annualmente in base al rendimento di una gestione separata di attivi.

1.e) Durata

La durata del presente contratto coincide con la vita dell'Assicurato; nel caso della rendita vitalizia immediata certa per i primi 5 o 10 anni coincide con la vita dell'Assicurato con un minimo di 5 o 10 anni, essendo previsto il pagamento di una rendita certa rivalutabile per i primi 5 o 10 anni anche in caso di decesso dell'Assicurato in tale periodo.

Non è possibile esercitare il diritto di riscatto (sia totale che parziale).

1.f) Pagamento dei premi

Il contratto prevede il pagamento di un premio unico non frazionabile.

La rendita minima assicurabile su base annua è pari a 500,00 euro mentre la rendita massima assicurabile è pari a 60.000,00 euro.

2. CARATTERISTICHE DEL CONTRATTO

Io Decido è un contratto di assicurazione sulla vita, il presente contratto è un'assicurazione di rendita che permette di ottenere in caso di sopravvivenza dell'Assicurato una rendita vitalizia immediata, oppure una rendita immediata certa per i primi 5 o 10 anni e successivamente vitalizia.

Nella rendita immediata certa per i primi 5 o 10 anni una parte del premio versato viene utilizzata dalla Società per far fronte ai rischi demografici previsti dal contratto (rischio di mortalità) e pertanto tale parte, così come quella trattenuta a fronte dei costi del contratto, non concorre alla formazione della rendita assicurata iniziale che sarà pagata, rivalutata annualmente, fino al decesso dell'Assicurato.

Si rimanda al Progetto esemplificativo dello sviluppo delle prestazioni contenute nella Sezione E della Nota informativa per la comprensione del meccanismo di partecipazione agli utili.

Io decido (Rendita immediata)

Scheda Sintetica
8.807 – 06.2017

La Società è tenuta a consegnare il Progetto esemplificativo elaborato in forma personalizzata al più tardi al momento in cui il Contraente è informato che il contratto è concluso.

3. PRESTAZIONI ASSICURATIVE E GARANZIE OFFERTE

Il contratto prevede le seguenti prestazioni:

Nel caso di rendita immediata vitalizia

- Prestazione in caso di vita: il pagamento immediato all'Assicurato di una rendita vitalizia rivalutabile fino a che l'Assicurato è in vita.

Nel caso di rendita immediata certa per i primi 5 o 10 anni e successivamente vitalizia

- Prestazione in caso di vita: il pagamento immediato all'Assicurato di una rendita rivalutabile certa per i primi 5 o 10 anni e successivamente finché l'Assicurato è in vita.

- Prestazione in caso di decesso: nel periodo di rendita certa (primi 5 o 10 anni), nel caso di decesso dell'Assicurato il pagamento immediato, al Beneficiario designato in polizza, di una rendita, rivalutata annualmente, fino al termine del periodo certo.

Per qualsiasi prestazione contrattualmente prevista, in base alla tariffa prescelta, l'importo di rendita liquidabile annualmente non può mai essere inferiore alla rendita assicurata iniziale.

Il contratto prevede il riconoscimento di un tasso tecnico, minimo garantito, dell'1,00% annuo: tale tasso viene riconosciuto in via anticipata nel calcolo della rendita assicurata iniziale.

La misura annua della rivalutazione si ottiene sottraendo, dal rendimento attribuito determinato come indicato nell'art. 6 "Modalità di rivalutazione del capitale assicurato" delle Condizioni contrattuali di ciascuna tariffa, il tasso tecnico dell'1,00%. Di anno in anno l'importo della rendita può aumentare o diminuire ma non potrà mai essere inferiore alla rendita assicurata iniziale.

Maggiori informazioni sulle prestazioni assicurate sono fornite in Nota informativa alla Sezione B – "Informazioni assicurative e garanzie offerte". In ogni caso le coperture assicurative e i meccanismi di rivalutazione delle prestazioni sono regolati dall'articolo n. 1 – "Prestazioni assicurate" e dall'articolo n. 6 – "Modalità di rivalutazione del capitale assicurato" delle Condizioni contrattuali di ciascuna tariffa.

4. COSTI

La Società, al fine di svolgere l'attività di collocamento e di gestione dei contratti e di incasso dei premi, preleva dei costi secondo la misura e le modalità dettagliatamente illustrate in Nota informativa alla Sezione C.

I costi gravanti sul premio unico e quelli prelevati dalla gestione separata "Zurich Style" riducono l'ammontare delle prestazioni.

Esemplificazione dell'importo del premio unico necessario per assicurare la prestazione di rendita immediata.

Assicurazione di Rendita Immediata Vitalizia Importi di premio unico (*)

Sesso: qualsiasi Rateazione rendita: annuale	Rendita annua (in euro) - Tar. 861 I		
Età	12.000,00	24.000,00	36.000,00
55	362.620,80	725.241,60	1.087.862,40
60	320.211,60	640.423,20	960.634,80
65	276.469,20	552.938,40	829.407,60

(*) calcolato a prescindere dall'anno di nascita

Assicurazione di Rendita Immediata Certa 5 anni poi Vitalizia Importi di premio unico (*)

Sesso: qualsiasi Rateazione rendita: annuale	Rendita annua (in euro) - Tar. 861 I5		
Età	12.000,00	24.000,00	36.000,00
55	362.954,40	725.908,80	1.088.863,20
60	320.677,20	641.354,40	962.031,60
65	277.148,40	554.296,80	831.445,20

(*) calcolato a prescindere dall'anno di nascita

Io decido (Rendita immediata)

Scheda Sintetica
8.807 – 06.2017

Assicurazione di Rendita Immediata Certa 10 anni poi Vitalizia Importi di premio unico (*)

Sesso: qualsiasi Rateazione rendita: annuale	Rendita annua (in euro) - Tar. 861 I10		
Età	12.000,00	24.000,00	36.000,00
55	363.944,40	727.888,80	1.091.833,20
60	322.098,00	644.196,00	966.294,00
65	279.294,00	558.588,00	837.882,00

(*) calcolato a prescindere dall'anno di nascita

5. ILLUSTRAZIONE DEI DATI STORICI DI RENDIMENTO DELLA GESTIONE SEPARATA

In questa sezione è rappresentato il tasso di rendimento realizzato dalla gestione separata "Zurich Style" negli ultimi cinque anni ed il corrispondente tasso di rendimento minimo riconosciuto agli Assicurati. Il dato è confrontato con il tasso di rendimento medio dei titoli di Stato e delle obbligazioni e con l'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

Anno	Rendimento realizzato dalla gestione separata Zurich Style	Rendimento minimo riconosciuto agli Assicurati (**)	Rendimento medio dei titoli di Stato e delle Obbligazioni	Inflazione
2012	3,82%	3,02%	4,64%	2,97%
2013	3,98%	3,18%	3,35%	1,17%
2014	4,15%	3,33%	2,08%	0,21%
2015	4,16%	3,34%	1,19%	- 0,17%
2016	3,94%	3,14%	0,91%	-0,09%

*I rendimenti storici indicati sono riferiti alla gestione separata ZED 2000 che a decorrere dal 1 giugno 2016 è stata rinominata Zurich Style

**Al lordo del tasso tecnico dell'1,00%


Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

6. DIRITTO DI RIPENSAMENTO

Il Contraente ha la facoltà di revocare la proposta o di recedere dal contratto. Per le relative modalità leggere la Sezione D della Nota informativa.

Zurich Investments Life S.p.A. è responsabile della veridicità dei dati e delle notizie contenuti nella presente Scheda sintetica.

**Il Rappresentante legale
Dott. Paolo Penco**



I dati e le informazioni contenuti nella presente Scheda sintetica sono aggiornati al 1 giugno 2017.

Io decido

Nota informativa

La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto da ISVAP, ora IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'IVASS.

Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni contrattuali prima della sottoscrizione del contratto.

Il Contraente ha l'obbligo di fornire alla Società tutte le informazioni necessarie per il compimento dell'adeguata verifica della clientela ai fini antiriciclaggio.

Si rimanda all'apposito articolo delle Condizioni contrattuali per ulteriori dettagli.

A. INFORMAZIONI SULLA SOCIETÀ DI ASSICURAZIONE

1. Informazioni generali

Zurich Investments Life S.p.A. - Società a socio unico soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Zurich Insurance Company Ltd - Rappresentanza Generale per l'Italia, con Sede legale e Direzione a Milano Italia - Via Benigno Crespi n. 23, Cap 20159.

Iscritta all'Albo Imprese IVASS il 3/1/08 al n. 1.00027, Società appartenente al Gruppo Zurich Italia, iscritto all'Albo Gruppi IVASS il 28.5.08 al n. 2.

Recapito telefonico +39 025966.1 - Indirizzo PEC: Zurich.Investments.Life@pec.zurich.it Sito Internet: www.zurich.it - E-mail: customerlife@it.zurich.com.

Zurich Investments Life S.p.A. è una Società di diritto italiano, autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con Decreto Ministeriale del 7.11.1953 (G.U. del 3.2.1954 n. 27).

B. INFORMAZIONI SULLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE E GARANZIE OFFERTE

2. Prestazioni assicurative e garanzie offerte

La presente polizza è un contratto di assicurazione sulla vita, di durata coincidente con la vita dell'Assicurato; nel caso della rendita vitalizia immediata certa per i primi 5 o 10 anni la durata coincide con la vita dell'Assicurato con un minimo di 5 o 10 anni, essendo previsto il pagamento di una rendita certa rivalutabile per i primi 5 o 10 anni anche in caso di decesso dell'Assicurato in tale periodo.

Il contratto può essere sottoscritto da una persona fisica, domiciliata in Italia, in possesso di codice fiscale italiano e residente in Italia ai fini fiscali.

La rendita annua inizialmente assicurata non potrà essere superiore a 60.000,00 euro.

Il contratto prevede le seguenti prestazioni principali:

Nel caso di rendita immediata vitalizia

- *Prestazione in caso di vita:* il pagamento all'Assicurato di una rendita vitalizia rivalutabile fino a che l'Assicurato è in vita.

Nel caso di rendita immediata certa per i primi 5 o 10 anni e successivamente vitalizia

- *Prestazione in caso di vita:* il pagamento all'Assicurato di una rendita rivalutabile certa per i primi 5 o 10 anni e successivamente finché l'Assicurato è in vita.

- *Prestazione in caso di decesso:* nel periodo di rendita certa (primi 5 o 10 anni), nel caso di decesso dell'Assicurato il pagamento immediato, al Beneficiario designato in polizza, di una rendita, rivalutata annualmente, fino al termine del periodo certo.

Per qualsiasi prestazione contrattualmente prevista, in base alla tariffa prescelta, l'importo di rendita liquidabile annualmente non può mai essere inferiore alla rendita assicurata iniziale.

Maggiori informazioni sulle prestazioni assicurate sono fornite all'articolo n. 1 – "Prestazioni assicurate" delle Condizioni contrattuali di ciascuna tariffa.

Una parte del premio versato viene utilizzata dalla Società per far fronte ai rischi demografici previsti dal contratto (rischio di mortalità) e pertanto tale parte, così come quella trattenuta a fronte dei costi del contratto, non concorre alla formazione della rendita assicurata iniziale, che sarà pagata, rivalutata annualmente, fino al decesso dell'Assicurato.

Il contratto prevede il riconoscimento di un tasso tecnico, minimo garantito, dell'1,00% annuo: tale tasso viene riconosciuto in via anticipata nel calcolo della rendita assicurata iniziale.

La misura annua della rivalutazione si ottiene sottraendo, dal rendimento attribuito, determinato come indicato all'Art. 6 "Modalità di rivalutazione del capitale assicurato" delle Condizioni contrattuali di ciascuna tariffa, il tasso tecnico dell'1,00%. Di anno in anno l'importo della rendita può aumentare o diminuire ma non potrà mai essere inferiore alla rendita assicurata iniziale.

L'Intermediario assicurativo non può assumere anche qualifica di Beneficiario o vincolatario o creditore pignoratizio delle prestazioni previste dal contratto.

3. Premi

La rendita assicurata, verrà erogata a condizione che il Contraente abbia regolarmente corrisposto il premio. L'importo del premio unico è dovuto in via anticipata alla data di decorrenza del contratto. La rendita minima assicurata su base annua è pari a 500,00 euro.

Il premio è determinato in relazione alla garanzia prestata e al suo ammontare alla rateazione della rendita assicurata ed è funzione dell'età dell'Assicurato. Il premio è calcolato sulle probabilità di vita degli individui e sul rendimento minimo riconosciuto annualmente sul premio versato (tasso tecnico). Per quanto riguarda la probabilità di vita la Società fa riferimento a tavole demografiche nazionali, mentre stabilisce il tasso tecnico in funzione delle previsioni effettuate sulla propria gestione finanziaria. Questo rendimento finanziario è garantito a priori e considerato nel calcolo della rendita assicurata iniziale.

Il premio può essere pagato:

- nel caso di polizza sottoscritta attraverso un Intermediario assicurativo scelto dal cliente ed autorizzato all'incasso dalla Società attraverso i seguenti mezzi di pagamento:
 - assegno bancario non trasferibile intestato alla Società o all'Intermediario assicurativo;
 - bonifico bancario su c/c intestato alla Società o all' Intermediario assicurativo;
 - carte di debito (bancomat o carte prepagate) o carta di credito, salvo non vi sia l'oggettiva impossibilità tecnica all'utilizzo.
- nel caso di contratto sottoscritto presso un Istituto Bancario attraverso il seguente mezzo di pagamento:
 - addebito su proprio c/c intrattenuto con la Banca e contestuale accredito sul c/c della Società.

Si precisa che l'importo complessivo dei premi versati nella gestione separata di riferimento da un unico Contraente, o da più Contraenti collegati ad un medesimo soggetto, anche attraverso rapporti partecipativi, nei 12 mesi successivi alla data di decorrenza del primo contratto stipulato, non potrà risultare superiore a 30 milioni di euro.

Si precisa inoltre che, fermo restando il limite sopra indicato, il cumulo dei premi complessivamente versati nella gestione separata di riferimento da un unico Contraente, o da più Contraenti collegati ad un medesimo soggetto, anche attraverso rapporti partecipativi, non potrà risultare superiore a 90 milioni di euro.

4. Modalità di calcolo e di assegnazione della partecipazione agli utili

Io Decido prevede la rivalutazione annuale delle prestazioni assicurate, come modalità di partecipazione agli utili. La rivalutazione annua è determinata in base al rendimento conseguito dalla gestione separata "Zurich Style", disciplinata da apposito regolamento facente parte integrante delle Condizioni contrattuali.

Per maggiori dettagli sul meccanismo di rivalutazione di rinvia all'articolo n.6 – "Modalità di rivalutazione del capitale assicurato" delle Condizioni contrattuali di ciascuna tariffa e al Regolamento della gestione separata che forma parte integrante delle stesse.

Per conoscere gli effetti del meccanismo di rivalutazione delle prestazioni, si rimanda alla Sezione E contenente un Progetto esemplificativo dello sviluppo dei premi, delle prestazioni assicurate e dei valori di riduzione e riscatto.

La Società si impegna a consegnare al Contraente, al più tardi alla conclusione del contratto il progetto esemplificativo elaborato in forma personalizzata.

5. Costi

5.1. Costi gravanti direttamente sul Contraente

5.1.1. Costi gravanti sul premio

Il caricamento proporzionale o esplicito applicato sul premio è indicato nella tabella seguente.

Caricamento proporzionale	3,60%
----------------------------------	-------

5.1.2 Costi per riscatto

Tale tipologia di contratto non ammette valore di riscatto.

5.1.3 Costi per l'erogazione della rendita

Il costo per l'erogazione della rendita è pari all'1,25% di ciascun premio versato.

Il costo derivante dalla combinazione dei costi appena descritti è riconducibile a un'aliquota fissa pari al 4,79% del premio.

5.2. Costi applicati in funzione delle modalità di partecipazione agli utili

La Società sottrae al rendimento annuo conseguito dalla gestione separata, "Zurich Style" una spesa di gestione in percentuale calcolata come indicato nella seguente tabella.

Valore trattenuto in punti percentuali sul rendimento della gestione separata	0,80%
Intervallo di rendimento della gestione separata	% assoluta di incremento del valore trattenuto
Pari o superiore al 4,1% e inferiore al 4,2%	0,02
Pari o superiore al 4,2% e inferiore al 4,3%	0,04
Pari o superiore al 4,3% e inferiore al 4,4%	0,06
...	...
Per ogni ulteriore intervallo di rendimento di un decimo di punto percentuale, il valore trattenuto aumenta di 0,02 punti percentuali assoluti	

La quota parte percepita dall'Intermediario riferita all'intero flusso commissionale relativo al prodotto è pari circa al 14%.

6. Sconti

La Società e gli Intermediari hanno la facoltà di prevedere specifici sconti, in tale caso, informazioni dettagliate sulla loro misura e sulle relative modalità di applicazione verranno messe a disposizione presso la rete di vendita della Società.

7. Regime fiscale

I premi delle assicurazioni sulla vita non sono soggetti ad imposte di assicurazione.

I premi, relativi alla sola parte di premio che assicura il caso morte e invalidità permanente superiore al 5%, sono detraibili nei termini e con le modalità previste dall'articolo 15, comma 1 lett. f) DPR 917/89 (c.d.TUIR) e successive modifiche e integrazioni, a condizione che i relativi importi siano pagati nell'anno per il quale si intende godere della detrazione fiscale. Per beneficiare della detrazione è necessario che l'Assicurato, se diverso dal Contraente, sia fiscalmente a carico di quest'ultimo.

Tassazione delle somme corrisposte

- le somme corrisposte da Zurich in caso di decesso dell'Assicurato sono esenti dall'IRPEF ai sensi dell'art. 34, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 e s.m.i, esclusivamente per la quota parte del capitale ascrivibile alla copertura del rischio di premorienza (c.d. "rischio demografico");
- le somme corrisposte da Zurich in caso di decesso dell'Assicurato che esulano dalla quota parte del capitale a copertura del rischio di premorienza (c.d. "rischio demografico"), nonché le prestazioni corrisposte in caso di vita (come ad esempio in caso di scadenza, riscatto, etc.) e in caso di rendita sia durante il periodo di differimento che di riscossione, sono soggette alla seguente disciplina fiscale a seconda che il soggetto avente diritto alla prestazione sia persona fisica residente in Italia o persona giuridica (soggetto esercente attività d'impresa):
 - nel caso in cui il soggetto avente diritto alla prestazione sia una persona fisica, le prestazioni sono assoggettate ad un'imposta sostitutiva ai sensi dell'art. 26-ter, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e s.m.i così come modificato dal

Decreto Legge 138/2011, calcolata sulla differenza tra le somme corrisposte da Zurich e i premi pagati dal Contraente, eventualmente riproporzionati in caso di riscatti parziali (art. 45, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e s.m.i-T.U.I.R.);

- nel caso in cui il soggetto avente diritto alla prestazione sia una persona giuridica (soggetto esercente attività d'impresa), le prestazioni erogate da Zurich concorrono a formare il reddito in base alle regole stabilite dal D.P.R. 22 dicembre 1986, n.917 in materia di determinazione del reddito d'impresa.

Tutte le prestazioni corrisposte in caso di decesso dell'Assicurato sono esenti dall'imposta sulle successioni.

Variazioni transnazionali di residenza

Il presente contratto è stato concepito nel rispetto della normativa legale e fiscale applicabile ai Contraenti e agli Assicurati aventi residenza o sede legale in Italia.

Qualora il Contraente/Assicurato trasferisca la propria residenza o sede legale in un paese diverso dall'Italia, il contraente potrebbe non avere più diritto a versare premi sulla sua polizza e il contratto potrebbe non incontrare più i bisogni individuali del Contraente/Assicurato stesso.

Il Contraente/Assicurato deve informare per iscritto la Società di ogni eventuale cambio di residenza, domicilio o sede legale intervenuto nel corso del Contratto verso uno Stato diverso dall'Italia, prima che il cambiamento stesso abbia effetto.

In tal caso, previo assenso da parte del Contraente/Assicurato, la Società può trasferire i dati personali del Contraente/Assicurato, ad un'altra Società facente parte del Gruppo Zurich Insurance Group operante nel nuovo Stato di residenza, domicilio o sede legale del Contraente/Assicurato, in modo che sia eventualmente possibile proporgli soluzioni in linea con la sua nuova situazione.

La Società non offre consulenza sul trattamento fiscale del Contratto.

Per ogni valutazione sulle modifiche al trattamento fiscale a seguito di cambio di residenza, domicilio o sede legale sarà a carico del Contraente ottenere un'adeguata consulenza fiscale indipendente, che lo informi delle conseguenze derivanti da tale variazione.

La variazione di residenza potrebbe consentire alla Società di sospendere e /o sciogliere il contratto. In caso di scioglimento, il contraente può sempre richiedere il pagamento del valore del contratto stesso.

Per i dettagli sulla normativa Statunitense FATCA e sulle disposizioni concernenti lo Scambio Automatico di Informazioni, ai sensi della legge 18 giugno 2015 n. 95. si rinvia al relativo articolo delle Condizioni contrattuali.

D. ALTRE INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

8. Modalità di perfezionamento del contratto

Per le modalità di perfezionamento del contratto e la decorrenza delle coperture assicurative si rinvia all'articolo n. 3 – "Conclusioni e decorrenza del contratto" delle Condizioni contrattuali di ciascuna tariffa.

9. Riscatto e riduzione

La specifica tipologia di contratto non ammette riscatti e riduzione.

10. Revoca della proposta

Il Contraente può revocare la proposta fino al momento della conclusione del contratto, mediante richiesta scritta inviata alla Società tramite una delle seguenti modalità:

- lettera raccomandata A.R. a: Zurich Investments Life S.p.A. - Life Maturity, Surrenders & Underwriting - Ufficio Life Underwriting - Via Benigno Crespi n. 23 - 20159 Milano;
- PEC (posta elettronica certificata), per i mittenti possessori, specificando in oggetto "revoca della proposta", a: Zurich.Investments.Life@pec.zurich.it

La Società, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di revoca, rimborserà al Contraente l'eventuale somma versata all'atto della sottoscrizione della proposta. Decorso tale termine sono dovuti gli interessi moratori a favore del Contraente calcolati, a partire dal termine stesso, sulla base del saggio di interesse legale in vigore.

11. Diritto di recesso

Il Contraente può recedere dal contratto inviando entro 30 giorni dalla data di conclusione una comunicazione scritta tramite una delle seguenti modalità:

- lettera raccomandata A/R a: Zurich Investments Life S.p.A. - Life Maturity, Surrenders & Underwriting - Ufficio Life Maturity & Surrenders - Via Benigno Crespi n. 23 - 20159 Milano;
- PEC (posta elettronica certificata), per i mittenti possessori, specificando in oggetto "recesso", a: Zurich.Investments.Life@pec.zurich.it.

Il recesso libera entrambe le parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto a decorrere dalle ore 24 del giorno di invio della richiesta, quale risultante dal cartellino d'invio della lettera raccomandata A/R o dall'invio della PEC.

Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso la Società provvederà a restituire il premio corrisposto. Decorso tale termine sono dovuti gli interessi moratori a favore del Contraente calcolati, a partire dal termine stesso, sulla base del saggio di interesse legale in vigore.

Io decido (Rendita immediata)

Nota Informativa
8.807 – 06.2017

12. Documentazione da consegnare alla Società per la liquidazione delle prestazioni e termini di prescrizione

Per ogni ipotesi di liquidazione delle prestazioni da effettuarsi da parte della Società dovrà essere preventivamente consegnata tutta la documentazione prevista dall'articolo "Pagamenti della Società" delle Condizioni contrattuali, tramite una delle seguenti modalità:

- lettera raccomandata A.R. a: Zurich Investments Life S.p.A. - Life Maturity, Surrenders & Underwriting - Ufficio Life Claims - Via Benigno Crespi n. 23 - 20159 Milano;
- PEC (posta elettronica certificata), per i mittenti possessori, specificando in oggetto "liquidazione delle prestazioni", a: Zurich.Investments.Life@pec.zurich.it

La Società effettuerà il pagamento entro 30 giorni dalla consegna di tutta la documentazione richiesta.

Ai sensi dell'articolo 2952, secondo comma, del Codice Civile, i diritti derivanti dal Contratto di assicurazione (diversi dal diritto al pagamento delle rate di premio) si prescrivono in dieci anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.

Le somme dovute, per prestazioni aggiuntive, a scadenza o per sinistro, devono essere tassativamente richiesti alla Società entro 10 anni rispettivamente dalla data di scadenza del contratto, dalla data di pagamento delle prestazioni aggiuntive, dalla data di richiesta di riscatto o dalla data dell'evento in caso di sinistro.

Le somme non richieste entro dieci anni non potranno più essere liquidate ai richiedenti, ma dovranno essere comunicate e devolute dalla Società al Fondo, istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi della Legge 23.12.2005 n. 266.

13. Legge applicabile al contratto

Al contratto si applica la Legge italiana.

Qualora il Contraente e/o l'Assicurato e/o il/i Beneficiario/i sia qualificabile come "consumatore" ai sensi del Codice del Consumo (D.Lgs 206 del 2005 e s.m.i.), qualsiasi controversia derivante da o connessa all'interpretazione, applicazione o esecuzione del presente Contratto sarà sottoposta all'esclusiva competenza del foro di residenza o domicilio elettivo del consumatore.

14. Lingua

Il contratto, ogni documento ad esso allegato e le comunicazioni in corso di contratto sono redatti in lingua italiana.

15. Reclami

Eventuali reclami possono essere presentati direttamente alla Compagnia o all'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS) secondo le disposizioni che seguono:

Alla Compagnia

Vanno indirizzati i reclami aventi ad oggetto la gestione del rapporto contrattuale, segnatamente sotto il profilo dell'attribuzione di responsabilità, dell'effettività della prestazione, della quantificazione ed erogazione delle somme dovute all'avente diritto.

Compete alla Società anche la gestione dei reclami relativi al comportamento degli Agenti (intermediari iscritti nella sezione A del Registro Unico degli Intermediari assicurativi) di cui l'impresa si avvale per lo svolgimento dell'attività di intermediazione assicurativa, incluso il comportamento dei dipendenti e collaboratori degli Agenti.

I reclami devono contenere i seguenti elementi: nome, cognome e domicilio del reclamante, denominazione dell'impresa, dell'intermediario o dei soggetti di cui si lamenta l'operato, breve descrizione del motivo della lamentela ed ogni documento utile a descrivere compiutamente il fatto e le relative circostanze.

La Società, ricevuto il reclamo, deve fornire risposta entro il termine di 45 giorni dalla data di ricevimento dello stesso, all'indirizzo fornito dal reclamante. Per i reclami aventi ad oggetto il comportamento degli Agenti e dei loro dipendenti o collaboratori, il termine di riscontro di cui sopra potrà essere sospeso per un massimo di 15 giorni, al fine di garantire il contraddittorio con l'intermediario interessato e consentire allo stesso di esprimere la propria posizione relativamente all'oggetto del reclamo, così come previsto dalla normativa vigente.

I reclami devono essere inviati per iscritto a:

- **ZURICH INVESTMENTS LIFE S.p.A.**

Ufficio Gestione Reclami
Via Benigno Crespi, 23 - 20159 Milano
Fax: 02.2662.2243
E-mail: reclami@zurich.it
PEC: reclami@pec.zurich.it

- o **tramite il sito internet della Società www.zurich.it** dove, nella sezione dedicata ai reclami, è predisposto un apposito modulo per l'inoltro dello stesso alla Socie.

All'IVASS

Vanno indirizzati i reclami:

Io decido (Rendita immediata)

Nota Informativa
8.807 – 06.2017

- aventi ad oggetto l'accertamento dell'osservanza delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni Private, delle relative norme di attuazione e del Codice del Consumo (relative alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari al consumatore), da parte della Compagnia, degli Intermediari e dei periti assicurativi da essa incaricati;
- nei casi in cui il reclamante non si ritenga soddisfatto dell'esito del reclamo inoltrato alla Compagnia o in caso di assenza di riscontro da parte della Compagnia nei termini previsti dalla vigente normativa.

Nei casi di cui sopra, i reclami devono essere inviati per iscritto a:

I.V.A.S.S.

Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni,
 Servizio Tutela degli Utenti,
 Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma
 Fax: 06.42133206

Per la presentazione del reclamo ad IVASS può essere utilizzato il modello presente sul sito dell'Istituto di Vigilanza (www.ivass.it) nella sezione relativa ai reclami, accessibile anche tramite il link presente sul sito della Compagnia www.zurich.it. La presentazione del reclamo ad IVASS può avvenire anche via PEC all'indirizzo ivass@pec.ivass.it.

I reclami indirizzati ad IVASS devono contenere i seguenti elementi:

- nome, cognome domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
- denominazione dell'impresa, dell'intermediario o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
- breve ed esaustiva descrizione del motivo della lamentela;
- copia del reclamo presentato alla Compagnia e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa, rispettivamente nell'ipotesi di mancata risposta nel termine di 45 giorni e nell'ipotesi di risposta ritenuta non soddisfacente;
- ogni documento utile a descrivere compiutamente il fatto e le relative circostanze.

Ulteriori informazioni sulla presentazione e gestione dei reclami sono contenute nel Regolamento ISVAP n. 24/2008 e s.m.i., che l'Assicurato può consultare sul sito www.ivass.it.

Nel caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo da parte della Compagnia, prima di interessare l'Autorità Giudiziaria, il reclamante potrà rivolgersi all'IVASS, come sopra delineato, oppure potrà avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie quali:

- la mediazione civile, disciplinata dal D. Lgs. 28/2010 e s.m.i., quale condizione di procedibilità per esercitare in giudizio un'azione civile relativa ad una controversia attinente ai contratti assicurativi (ad esclusione delle controversie relative al risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti) attraverso la presentazione di una istanza all'Organismo di mediazione scelto liberamente dalla parte tra quelli territorialmente competenti. Tale Organismo designa un mediatore e fissa il primo incontro tra le parti, le quali vi partecipano con l'assistenza di un avvocato;
- l'arbitrato, disciplinato dagli artt. 806 e ss. del c.p.c., attivabile o in virtù di una clausola compromissoria se prevista all'interno del contratto (nelle condizioni contrattuali) o attraverso la stipulazione del c.d. compromesso, un accordo tra le parti volto ad attribuire agli arbitri il potere di decidere la controversia.

Resta salva la facoltà di adire l'Autorità Giudiziaria.

16. Informativa in corso di contratto

La Società si impegna a trasmettere entro sessanta giorni dalla data prevista per la rivalutazione della rendita assicurata l'estratto conto annuale contenente le seguenti informazioni minimali:

- importo della rendita assicurata alla data di riferimento dell'estratto conto precedente;
- importo della rendita assicurata alla data di riferimento dell'estratto conto;
- tasso annuo di rendimento finanziario realizzato dalla gestione separata, spese di gestione, tasso annuo di rendimento retrocesso, tasso annuo di rivalutazione delle prestazioni.

In occasione dell'invio dell'estratto conto annuale la Società comunicherà al Contraente, le eventuali variazioni delle informazioni contenute nel Fascicolo informativo anche per effetto di modifiche alla normativa successive alla conclusione del contratto.

Inoltre è possibile consultare la propria posizione assicurativa sul sito della compagnia nell'Area Clienti Riservata. Le credenziali di accesso vengono rilasciate al Contraente su specifica richiesta, da effettuarsi collegandosi all'indirizzo <https://areaclienti.zurich.it>.

17. Conflitto di interessi

Ad oggi non esistono situazioni di conflitto di interessi per la gestione separata "Zurich Style". La Società vigila per assicurare la tutela dei Contraenti dall'insorgere di possibili conflitti di interesse, in coerenza con quanto previsto dalla normativa IVASS e con le procedure interne di cui si è dotata la Società stessa.

Per la quantificazione delle utilità ricevute e retrocesse agli Assicurati e per le utilità rappresentate da servizi si rinvia al rendiconto annuale e al prospetto della composizione della gestione separata.

Io decido (Rendita immediata)

Nota Informativa
 8.807 – 06.2017

E. PROGETTO ESEMPLIFICATIVO DELLE PRESTAZIONI

La presente elaborazione viene effettuata in base ad una predefinita combinazione di premio ed età dell'assicurato.

Gli sviluppi delle prestazioni rivalutate di seguito riportati sono calcolati sulla base di due diversi valori:

a. il tasso di rendimento minimo garantito contrattualmente;

b. un'ipotesi di rendimento annuo costante stabilito dall'IVASS e pari, al momento di relazione del presente progetto, al 2%.

Al predetto tasso di rendimento vengono sottratte le spese di gestione pari allo 0,80%. La conseguente misura di rivalutazione è ottenuta scorpendo il tasso di interesse tecnico già riconosciuto nel calcolo della rendita assicurata iniziale, pari all'1,00%.

I valori sviluppati in base al tasso minimo garantito rappresentano le prestazioni certe che la Società è tenuta a corrispondere, laddove il contratto sia in regola con il versamento dei premi, in base alle condizioni di polizza e non tengono pertanto conto di ipotesi su future partecipazioni agli utili.

I valori sviluppati in base al tasso di rendimento stabilito dall'IVASS sono meramente indicativi e non impegnano in alcun modo la Società. Non vi è infatti nessuna certezza che le ipotesi di sviluppo delle prestazioni applicate si realizzeranno effettivamente. I risultati conseguibili dalla gestione degli investimenti potrebbero discostarsi dalle ipotesi di rendimento impiegate.

SVILUPPO DEI PREMI E DELLE PRESTAZIONI IN BASE A:

Rendita immediata vitalizia

TASSO DI RENDIMENTO MINIMO GARANTITO

- Tasso tecnico: 1,00%
- Età dell'Assicurato: 60 anni
- Anno nascita: 1957
- Sesso: qualsiasi
- Rateazione rendita: Annuale
- Premio Unico: 50.000,00
- Rendita Iniziale: 1.925,85

Anno	Premio versato	Cumulo premi	Rendita assicurata alla fine dell'anno	Rendita assicurata in caso di morte a fine anno
1	50.000,00	50.000,00	1.925,85	0,00
2		50.000,00	1.925,85	0,00
3		50.000,00	1.925,85	0,00
4		50.000,00	1.925,85	0,00
5		50.000,00	1.925,85	0,00
6		50.000,00	1.925,85	0,00
7		50.000,00	1.925,85	0,00
8		50.000,00	1.925,85	0,00
9		50.000,00	1.925,85	0,00
10		50.000,00	1.925,85	0,00
11		50.000,00	1.925,85	0,00
12		50.000,00	1.925,85	0,00
13		50.000,00	1.925,85	0,00
14		50.000,00	1.925,85	0,00
15		50.000,00	1.925,85	0,00
16		50.000,00	1.925,85	0,00
17		50.000,00	1.925,85	0,00
18		50.000,00	1.925,85	0,00
19		50.000,00	1.925,85	0,00
20		50.000,00	1.925,85	0,00

Io decido (Rendita immediata)

Nota Informativa
8.807 – 06.2017

A) IPOTESI DI RENDIMENTO FINANZIARIO

AVVERTENZA: Il tasso del 2,00% costituisce un'ipotesi di rendimento annuo costante ed è meramente indicativo. Pertanto non vi è nessuna certezza che le ipotesi di sviluppo delle prestazioni applicate si realizzeranno effettivamente.

- Rendimento lordo Ivass: 2,00%
- Spese gestione: 0,80%
- Rendimento attribuito: 1,20%
- Tasso tecnico dedotto: 1,00%
- Misura rivalutazione: 0,20%

Anno	Premio versato	Cumulo premi	Rendita assicurata alla fine dell'anno	Rendita assicurata in caso di morte a fine anno
1	50.000,00	50.000,00	1.929,70	0,00
2		50.000,00	1.933,56	0,00
3		50.000,00	1.937,43	0,00
4		50.000,00	1.941,30	0,00
5		50.000,00	1.945,18	0,00
6		50.000,00	1.949,07	0,00
7		50.000,00	1.952,97	0,00
8		50.000,00	1.956,88	0,00
9		50.000,00	1.960,79	0,00
10		50.000,00	1.964,71	0,00
11		50.000,00	1.968,64	0,00
12		50.000,00	1.972,58	0,00
13		50.000,00	1.976,53	0,00
14		50.000,00	1.980,48	0,00
15		50.000,00	1.984,44	0,00
16		50.000,00	1.988,41	0,00
17		50.000,00	1.992,39	0,00
18		50.000,00	1.996,37	0,00
19		50.000,00	2.000,36	0,00
20		50.000,00	2.004,36	0,00

Le prestazioni indicate nelle tabelle sopra esposte sono al lordo degli oneri fiscali

Rendita immediata certa per i primi 5 anni e successivamente vitalizia

A) TASSO DI RENDIMENTO MINIMO GARANTITO

- Tasso tecnico: 1,00%
- Et  dell'Assicurato: 60 anni
- Anno nascita: 1957
- Sesso: qualsiasi
- Rateazione rendita: Annuale
- Premio Unico: 50.000,00
- Rendita Iniziale: 1.922,73

Anno	Premio versato	Cumulo premi	Rendita assicurata alla fine dell'anno	Rendita assicurata in caso di morte a fine
1	50.000,00	50.000,00	1.922,73	1.922,73
2		50.000,00	1.922,73	1.922,73
3		50.000,00	1.922,73	1.922,73
4		50.000,00	1.922,73	1.922,73
5		50.000,00	1.922,73	1.922,73
6		50.000,00	1.922,73	0,00
7		50.000,00	1.922,73	0,00
8		50.000,00	1.922,73	0,00
9		50.000,00	1.922,73	0,00
10		50.000,00	1.922,73	0,00
11		50.000,00	1.922,73	0,00
12		50.000,00	1.922,73	0,00
13		50.000,00	1.922,73	0,00
14		50.000,00	1.922,73	0,00
15		50.000,00	1.922,73	0,00
16		50.000,00	1.922,73	0,00
17		50.000,00	1.922,73	0,00
18		50.000,00	1.922,73	0,00
19		50.000,00	1.922,73	0,00
20		50.000,00	1.922,73	0,00

B) IPOTESI DI RENDIMENTO FINANZIARIO

AVVERTENZA: Il tasso del 2,00% costituisce un'ipotesi di rendimento annuo costante ed è meramente indicativo. Pertanto non vi è nessuna certezza che le ipotesi di sviluppo delle prestazioni applicate si realizzeranno effettivamente.

- Tasso rendimento lordo: 2,00%
- Spese gestione: 0,80%
- Rendimento attribuito: 1,20%
- Tasso tecnico dedotto: 1,00%
- Misura rivalutazione: 0,20%

Anno	Premio versato	Cumulo premi	Rendita assicurata alla fine dell'anno	Rendita assicurata in caso di morte a fine
1	50.000,00	50.000,00	1.926,58	1.926,58
2		50.000,00	1.930,43	1.930,43
3		50.000,00	1.934,29	1.934,29
4		50.000,00	1.938,16	1.938,16
5		50.000,00	1.942,04	1.942,04
6		50.000,00	1.945,92	0,00
7		50.000,00	1.949,81	0,00
8		50.000,00	1.953,71	0,00
9		50.000,00	1.957,62	0,00
10		50.000,00	1.961,54	0,00
11		50.000,00	1.965,46	0,00
12		50.000,00	1.969,39	0,00
13		50.000,00	1.973,33	0,00
14		50.000,00	1.977,28	0,00
15		50.000,00	1.981,23	0,00
16		50.000,00	1.985,19	0,00
17		50.000,00	1.989,16	0,00
18		50.000,00	1.993,14	0,00
19		50.000,00	1.997,13	0,00
20		50.000,00	2.001,12	0,00

Le prestazioni indicate nelle tabelle sopra esposte sono al lordo degli oneri fiscali

Rendita immediata certa per i primi 10 anni e successivamente vitalizia

A) TASSO DI RENDIMENTO MINIMO GARANTITO

- Tasso tecnico: 1,00%
- Et  dell'Assicurato: 60 anni
- Anno nascita: 1957
- Sesso: qualsiasi
- Rateazione rendita: 1
- Premio Unico: 50.000,00
- Rendita Iniziale: 1.913,32

Anno	Premio versato	Cumulo premi	Rendita assicurata alla fine dell'anno	Rendita assicurata in caso di morte a fine anno
1	50.000,00	50.000,00	1.913,32	1.913,32
2		50.000,00	1.913,32	1.913,32
3		50.000,00	1.913,32	1.913,32
4		50.000,00	1.913,32	1.913,32
5		50.000,00	1.913,32	1.913,32
6		50.000,00	1.913,32	1.913,32
7		50.000,00	1.913,32	1.913,32
8		50.000,00	1.913,32	1.913,32
9		50.000,00	1.913,32	1.913,32
10		50.000,00	1.913,32	1.913,32
11		50.000,00	1.913,32	0,00
12		50.000,00	1.913,32	0,00
13		50.000,00	1.913,32	0,00
14		50.000,00	1.913,32	0,00
15		50.000,00	1.913,32	0,00
16		50.000,00	1.913,32	0,00
17		50.000,00	1.913,32	0,00
18		50.000,00	1.913,32	0,00
19		50.000,00	1.913,32	0,00
20		50.000,00	1.913,32	0,00

B) IPOTESI DI RENDIMENTO FINANZIARIO

AVVERTENZA: Il tasso del 2,00% costituisce un'ipotesi di rendimento annuo costante ed è meramente indicativo. Pertanto non vi è nessuna certezza che le ipotesi di sviluppo delle prestazioni applicate si realizzeranno effettivamente.


- Tasso rendimento lordo: 2,00%
- Spese gestione: 0,80%
- Rendimento attribuito: 1,20%
- Tasso tecnico dedotto: 1,00%
- Misura rivalutazione: 0,20%

Anno	Premio versato	Cumulo premi	Rendita assicurata alla fine dell'anno	Rendita assicurata in caso di morte a fine anno
1	50.000,00	50.000,00	1.917,15	1.917,15
2		50.000,00	1.920,98	1.920,98
3		50.000,00	1.924,82	1.924,82
4		50.000,00	1.928,67	1.928,67
5		50.000,00	1.932,53	1.932,53
6		50.000,00	1.936,40	1.936,40
7		50.000,00	1.940,27	1.940,27
8		50.000,00	1.944,15	1.944,15
9		50.000,00	1.948,04	1.948,04
10		50.000,00	1.951,94	1.951,94
11		50.000,00	1.955,84	0,00
12		50.000,00	1.959,75	0,00
13		50.000,00	1.963,67	0,00
14		50.000,00	1.967,60	0,00
15		50.000,00	1.971,54	0,00
16		50.000,00	1.975,48	0,00
17		50.000,00	1.979,43	0,00
18		50.000,00	1.983,39	0,00
19		50.000,00	1.987,36	0,00
20		50.000,00	1.991,33	0,00

Le prestazioni indicate nelle tabelle sopra esposte sono al lordo degli oneri fiscali.

Zurich Investments Life S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenute nella presente Nota informativa.

**Il Rappresentante legale
Dott. Paolo Penco**



I dati e le informazioni contenute nella presente Nota informativa sono aggiornate al 1 giugno 2017

Io decido

Condizioni contrattuali

di rendita immediata vitalizia rivalutabile a premio unico

Parte I - Oggetto del contratto

Articolo 1

Prestazioni assicurate

In base al presente contratto, la Società immediatamente dopo il pagamento del premio unico, si impegna a corrispondere all'Assicurato, vita natural durante, una rendita vitalizia posticipata, con la rateazione prescelta dal Contraente. Verificatosi il decesso dell'Assicurato nulla è più dovuta in dipendenza del contratto.

L'importo della rendita annua iniziale è indicato nel semplice di polizza.

L'importo della rendita liquidabile annualmente non potrà mai essere inferiore alla rendita assicurata iniziale. Le rendite verranno corrisposte posticipatamente secondo la rateazione prescelta indicata nel semplice di polizza (annuale, semestrale, trimestrale o mensile).

La rendita minima assicurabile su base annua è pari a 500,00 euro e superiore a 60.000,00 euro.

Articolo 2

Durata del contratto e modalità di versamento dei premi

Le prestazioni, di cui all'Art. 1, verranno erogate a condizione che il Contraente abbia regolarmente corrisposto il premio. L'importo del premio unico è dovuto in via anticipata alla data di decorrenza del contratto. La durata del presente contratto coincide con la vita dell'Assicurato.

Il premio è determinato in relazione alla garanzia prestata e al suo ammontare, alla rateazione della rendita assicurata ed è funzione dell'età dell'Assicurato.

Parte II - Conclusione del contratto e diritto di recesso

Articolo 3

Conclusione e decorrenza del contratto

Articolo 3.1 Conclusione del Contratto

Il Contratto si considera concluso nel momento in cui il Contraente, a seguito della sottoscrizione della Proposta completa di tutte le informazioni e documenti richiesti dalla vigente normativa, riceve da parte della Società la Polizza debitamente sottoscritta.

La ricezione della Polizza debitamente sottoscritta vale come accettazione della proposta.

In questo caso, la Proposta, l'Accettazione e qualsiasi comunicazione aggiuntiva e/o appendice emessa da Zurich, costituiranno ad ogni effetto il documento di Polizza.

La Società si riserva il diritto di non accettare la Proposta del Contraente a propria totale discrezione. In tal caso, la Società restituirà al Contraente il Premio già corrisposto da quest'ultimo, non oltre il settimo Giorno Lavorativo successivo alla data di ricezione, da parte del Contraente, della lettera di mancata accettazione della Proposta. L'importo verrà accreditato sul conto corrente bancario del Contraente indicato nella Proposta. In nessun caso la restituzione del Premio sarà eseguita a mezzo di denaro contante.

Articolo 3.2 Decorrenza degli effetti del Contratto

L'assicurazione entra in vigore, a condizione che sia stato pagato il Premio, dalle ore 24 del giorno di conclusione del contratto o, se successivo, dal giorno indicato in Polizza quale data di decorrenza dell'assicurazione.

Articolo 4

Revoca della Proposta e Recesso dal Contratto

4.1 Diritto di revoca della Proposta

Il Contraente può revocare la Proposta fino al momento della conclusione del Contratto (ossia fino alla ricezione della Polizza debitamente sottoscritta ai sensi del precedente articolo 3.1.) mediante richiesta scritta, contenente gli elementi identificativi

Io decido (Rendita immediata vitalizia)

Condizioni Contrattuali

8.807 – 06.2017

della Proposta, inviata alla Società le seguenti modalità:

- lettera raccomandata A.R. a: Zurich Investments Life S.p.A. - Life Maturity, Surrenders & Underwriting -- Ufficio Life Underwriting - Via Benigno Crespi n. 23 - 20159 Milano;
- PEC (posta elettronica certificata), per i mittenti possessori, specificando in oggetto "Revoca della Proposta", a: Zurich.Investments.Life@pec.zurich.it.

Entro 30 giorni dal ricevimento di tale comunicazione la Società rimborserà le somme eventualmente già incassate all'atto della sottoscrizione della Proposta. Decorso tale termine sono dovuti gli interessi moratori a favore del Contraente calcolati, a partire dal termine stesso, sulla base del saggio di interesse legale in vigore.

4.2 Diritto di Recesso dal Contratto

Il Contraente ha diritto di recedere dal Contratto entro 30 giorni dalla ricezione della accettazione.

Per l'esercizio del Recesso il Contraente deve inviare una comunicazione scritta alla Società con le seguenti modalità:

- lettera raccomandata A.R. a: Zurich Investments Life S.p.A. - Life Maturity, Surrenders & Underwriting - Ufficio Life Underwriting - Via Benigno Crespi n. 23 - 20159 Milano;
- PEC (posta elettronica certificata), per i mittenti possessori, specificando in oggetto "Recesso dal Contratto", a: Zurich.Investments.Life@pec.zurich.it.

Il Recesso ha l'effetto di liberare il Contraente e la Società da qualsiasi obbligazione derivante dal Contratto con decorrenza dalle ore 24 del giorno di invio della richiesta, quale risultante dal cartellino d'invio della lettera raccomandata A/R o dall'invio della PEC.

Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di Recesso, la Società rimborserà al Contraente il Premio corrisposto al netto della parte di premio relativa al rischio corso nel periodo per il quale il contratto ha avuto effetto. Decorso tale termine sono dovuti gli interessi moratori a favore del Contraente calcolati, a partire dal termine stesso, sulla base del saggio di interesse legale in vigore.

Articolo 5

Dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurato

Le dichiarazioni rese dal Contraente e dall'Assicurato devono essere esatte e complete; dichiarazioni inesatte o reticenti relative a circostanze che influiscano sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alle prestazioni, nonché la cessazione ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del c.c. L'inesatta dichiarazione dell'età dell'Assicurato comporta in ogni caso la rettifica, in base all'età reale, delle somme dovute.

Parte III - Regolamentazione nel corso del contratto

Articolo 6

Modalità di rivalutazione del capitale assicurato

Gli investimenti relativi agli impegni assunti con il presente contratto confluiscono in una specifica gestione delle attività denominata "Zurich Style.", disciplinata dal relativo Regolamento che costituisce parte integrante del presente contratto.

Il valore delle attività gestite nella gestione separata "Zurich Style" non sarà inferiore all'importo delle Riserve Matematiche costituite per le polizze facenti parte della Gestione.

La Società dichiara entro il mese di dicembre di ogni anno il rendimento realizzato dalla gestione "Zurich Style".

Il **rendimento attribuito** ai Contraenti si ottiene sottraendo al rendimento realizzato dalla Gestione separata nel periodo di osservazione di seguito indicato, la spesa di gestione pari allo 0,80%. Tale spesa viene incrementata dello 0,02% per ogni 0,10% aggiuntivo al 4% di rendimento realizzato dalla gestione separata.

La **misura annua di rivalutazione** si ottiene sottraendo al rendimento attribuito il tasso tecnico dell'1,00% già conteggiato nel calcolo della rendita assicurata iniziale.

Per **periodo di osservazione** si intende il periodo di dodici mesi che si è concluso il 30 settembre precedente (periodo di osservazione 1/10-30/09).

La misura annua di rivalutazione così ottenuta viene riconosciuta ai Contratti che hanno ricorrenza anniversaria nel periodo dal 1/12 al 30/11 dell'anno successivo alla data di chiusura del periodo di osservazione.

Di anno in anno l'importo della rendita può aumentare o diminuire ma non potrà mai essere inferiore alla rendita assicurata iniziale.

Il rendimento della Gestione Separata viene certificato annualmente da una Società di Revisione esterna alla Società (vedi Regolamento della Gestione Separata).

Io decido (Rendita immediata vitalizia)

Condizioni Contrattuali

8.807 – 06.2017

Articolo 7 Riscatto

Il presente contratto non ammette valore di riscatto.

Articolo 8

Opzioni di contratto

Il contratto non prevede l'esercizio di alcuna opzione.

Articolo 9 Prestiti

Il presente contratto non prevede la concessione di prestiti.

Articolo 10

Cessione, pegno e vincolo

Non applicabili.

Parte IV - Pagamenti della Società

Articolo 11 Beneficiario

Per la tipologia di polizza in questione il Beneficiario coincide con l'Assicurato.

Articolo 12

Erogazione della rendita

Ad ogni ricorrenza annuale i pagamenti verranno eseguiti dopo il ricevimento del certificato di esistenza in vita dell'Assicurato e, nel caso di liquidazione a mezzo bonifico bancario, dell'indicazione degli estremi del conto corrente bancario su cui accreditare la prestazione. In alternativa tale condizione può essere comprovata attraverso un valido documento di riconoscimento esibito personalmente presso gli uffici della Società o presso la sua rete distributiva.

Decorso il termine di 30 giorni dal ricevimento della suddetta documentazione sono dovuti gli interessi moratori previsti dalla Legge.

Ogni pagamento viene effettuato direttamente dalla Direzione o tramite la competente Agenzia della Società.

Parte V - Legge applicabile e fiscalità

Articolo 13

Rinvio alle norme di legge

L'assicurazione è regolata dalla legge italiana. Per tutto quanto non è regolato dal contratto, valgono le norme di legge.

Articolo 14 Imposte

Le imposte relative al presente contratto sono a carico del Contraente o dell'Assicurato.

Articolo 15

Foro competente

Qualora il Contraente e/o l'Assicurato e/o il/i Beneficiario/i sia qualificabile come "consumatore" ai sensi del Codice del Consumo (art. 3, D.L.vo 206 del 2005 e smi), qualsiasi controversia derivante da o connessa all'interpretazione, applicazione o esecuzione del presente Contratto sarà sottoposta all'esclusiva competenza del foro di residenza o domicilio elettivo del consumatore.

Articolo 16

Normativa relativa a FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) e disposizioni concernenti lo Scambio Automatico di Informazioni, ai sensi della legge 18 giugno 2015 n. 95

La Società non offre consulenza sul trattamento fiscale del Contratto. Per ricevere maggiori informazioni e dettagli su quanto riportato di seguito, si prega di consultare un consulente fiscale.

Obbligo di identificazione

Ai sensi della suddetta legge, la normativa richiede che la Società identifichi i Contraenti che siano cittadini statunitensi e/o abbiano la residenza fiscale in uno Stato diverso dall'Italia, e ne invii una comunicazione periodica alla Agenzia delle Entrate. L'identificazione avviene in fase di assunzione della polizza ma anche durante tutta la vita del contratto principalmente

Io decido (Rendita immediata vitalizia)

Condizioni Contrattuali

8.807 – 06.2017

mediante una o più richieste di autocertificazione da parte del Contraente.

Ogni volta che la Società riterrà che siano intervenute variazioni rispetto ad una autocertificazione, ne richiederà una nuova, non considerando più valida la precedente.

Per esempio la Società potrà richiedere una nuova autocertificazione se verrà a conoscenza di nuovi indizi che possano far presumere che il Contraente sia un cittadino statunitense e/o che abbia residenza fiscale in uno Stato diverso dall'Italia.

Obbligo di comunicazione

Se il Contraente diventa cittadino statunitense e/o acquisisce la residenza fiscale di uno Stato diverso dall'Italia, ha l'obbligo di comunicare tale cambiamento per iscritto alla Società entro 60 giorni dall'evento che ha comportato la variazione. Se la Società verrà a conoscenza di nuovi indizi che possano far presumere che il Contraente sia un cittadino statunitense e/o con residenza fiscale in uno Stato diverso dall'Italia, potrà richiedere maggiori informazioni e chiarimenti per determinare la sua effettiva posizione fiscale.

In caso di mancata o non corretta comunicazione o autocertificazione da parte del Contraente, nei termini sopraindicati, la Società è obbligata a segnalare il Contraente all'Agenzia delle Entrate.

Articolo 17

Obbligo di adeguata verifica della clientela

Ai sensi dell'Art. 23 comma 1 – bis del D.Lgs. 231 del 21 novembre 2007 e successivi aggiornamenti ed integrazioni, nel caso in cui non sia possibile rispettare gli obblighi di adeguata verifica relativamente ai rapporti continuativi in essere o alle operazioni in corso di realizzazione, la Società pone fine al rapporto o all'esecuzione dell'operazione e restituisce al Contraente i fondi, gli strumenti e le altre disponibilità finanziarie di spettanza, liquidandone il relativo saldo attivo tramite bonifico bancario su un conto corrente bancario indicato dal Contraente ed allo stesso intestato.

Il trasferimento dei fondi è accompagnato da un messaggio che indica alla controparte bancaria che le somme sono restituite al Contraente per l'impossibilità di rispettare gli obblighi di adeguata verifica.

Prima di avviare la procedura di restituzione di cui all'articolo 23, comma 1-bis, la Società dovrà contattare il Contraente, mediante comunicazione scritta, al fine di accertare la possibilità di completare agevolmente l'adeguata verifica entro 60 giorni dall'invio della stessa.

Nell'ipotesi in cui la Società non ottenga l'indicazione delle coordinate bancarie su cui effettuare il bonifico di restituzione entro 60 giorni dalla comunicazione scritta, provvederà a trattenere le disponibilità finanziarie del Contraente su un conto infruttifero.

Articolo 18

Embargo / sanzioni amministrative e commerciali

In deroga a qualsiasi previsione esplicitamente o implicitamente contraria contenuta nella presente Polizza, la Società non presta alcuna copertura assicurativa o riconosce alcun pagamento o fornisce alcuna prestazione o beneficio correlati all'assicurazione a favore di qualsiasi Contraente, Assicurato, Beneficiario o di terzi qualora tale copertura assicurativa, pagamento, prestazione, beneficio e/o qualsiasi affare o attività di tali soggetti violasse una qualsiasi legge, regolamento o norma applicabile in materia di sanzioni economiche e commerciali.

Articolo 19

Modifiche contrattuali

- a) La Società modificherà le condizioni del presente Contratto per l'adeguamento dello stesso alla normativa primaria, anche fiscale, e secondaria vigente.
- b) La Società avrà il diritto di modificare il Regolamento della Gestione Separata per l'adeguamento dello stesso alla normativa primaria e secondaria vigente oppure a fronte di mutati criteri gestionali con esclusione, in tale ultimo caso, di quelle meno favorevoli per l'assicurato.

In ogni caso La Società darà tempestiva comunicazione scritta di tali modifiche al Contraente.

REGOLAMENTO DELLA GESTIONE SEPARATA "ZURICH STYLE"

Articolo 1

La gestione separata Zurich Style è un portafoglio di investimenti gestito separatamente dagli altri attivi detenuti dalla Società, in funzione del cui rendimento si rivalutano le prestazioni dei contratti ad esso collegati.

La valuta di denominazione è espressa in Euro.

Il rendimento annuo della gestione separata Zurich Style viene calcolato al termine di ciascun mese solare, con riferimento al periodo di osservazione costituito dal mese stesso e dagli undici mesi consecutivi precedenti e si ottiene rapportando il risultato finanziario della gestione separata al valore medio dello stesso nel periodo medesimo.

Ai fini della certificazione si fa riferimento all'esercizio annuale che va dal 1° ottobre al 30 settembre dell'anno successivo.

Alla chiusura dell'esercizio annuale vengono certificati anche i rendimenti annuali calcolati mensilmente al termine di ciascun periodo di osservazione.

Articolo 2

Obiettivo della Società è perseguire politiche di gestione e di investimento atte a garantire nel tempo un'equa partecipazione degli assicurati ai risultati finanziari della gestione separata Zurich Style.

Le politiche di investimento della gestione separata Zurich Style possono essere schematizzate come segue.

La componente prevalente degli investimenti è composta dalle obbligazioni, che possono essere sia a tasso fisso che a tasso variabile. La quota parte degli investimenti nel comparto obbligazionario è normalmente compresa tra l'80% ed il 100%, fatti salvi brevi sconfinamenti rispetto a tale intervallo dovuti ad oscillazioni di mercato.

All'interno del comparto obbligazionario prevalgono gli investimenti in titoli di Stato denominati in Euro emessi o garantiti da Stati appartenenti all'OCSE o da Enti pubblici o da Organizzazioni internazionali. La quota parte di tale tipologia di titoli è di norma superiore al 50% del totale degli investimenti obbligazionari.

In aggiunta ai titoli di Stato di cui sopra e per maggiore diversificazione, gli investimenti possono essere effettuati anche tramite obbligazioni emesse da società o enti creditizi, sempre denominati in Euro; questa componente ha di norma un peso in portafoglio inferiore al 50% del totale degli investimenti obbligazionari. Fanno parte di questa componente sia i titoli di debito quotati sui mercati, sia i titoli di debito non quotati, compresi, in misura minoritaria, investimenti in strumenti di debito illiquidi, personalizzati e caratterizzati da rischio di credito (ad esempio, finanziamenti di infrastrutture, imprese pubbliche e/o private, operazioni di sviluppo immobiliare, ecc.).

Le decisioni di investimento e/o disinvestimento vengono prese in accordo a quanto definito nella strategia della Società. Dette decisioni escludono meccanismi automatici di impiego e/o disimpiego degli attivi a fronte di eventi esterni di mercato (ad esempio, cambiamento di ratings).

Una componente minoritaria degli investimenti è composta da titoli azionari, tipicamente azioni quotate sui Mercati Regolamentati europei e, residualmente, anche su altri mercati. Non è consentito superare il limite del 15% nell'allocazione del comparto azionario, fatti salvi brevi sconfinamenti dovuti a oscillazioni di mercato.

Possono essere effettuati investimenti in azioni sia con grossa capitalizzazione, sia con capitalizzazione medio - piccola. Data la diversa natura dell'investimento azionario rispetto a quello obbligazionario (capitale di rischio rispetto ad un prestito), non sono effettuate considerazioni sul rating creditizio delle società emittenti in sede di scelta delle singole azioni.

Gli investimenti sono solitamente effettuati tramite singoli titoli, ma non si escludono investimenti in Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio (OICR) o Organismi di Investimento Collettivi in Valori Mobiliari (OICVM), compresi gli Exchange Traded Fund (ETF) quotati sui mercati europei. Fanno parte della categoria OICR anche i cosiddetti fondi di investimento alternativi (OICR alternativi). Eventuali esposizioni in questi strumenti finanziari vanno ricomprese, secondo la loro natura, nei limiti quantitativi già esposti sopra per le azioni e le obbligazioni.

Possono essere effettuati investimenti nel settore immobiliare, anche tramite esposizioni indirette (ad esempio, quote di fondi immobiliari o partecipazioni in società immobiliari), con limite massimo del 5%.

La valuta di denominazione di tutti gli investimenti di cui sopra è l'Euro; è possibile effettuare sporadici investimenti denominati in valute diverse dall'Euro con un limite massimo dell'1%.

Occasionalmente possono essere mantenute disponibilità liquide sulla gestione separata.

Si riiepilogano di seguito, in forma schematica, i limiti di investimento per classi di attivo:

	Limite minimo	Limite
Obbligazioni	80%	100%
Azioni	0%	15%
Immobiliare	0%	5%

Tenuto conto dei limiti di investimento sopra esposti, si desume che la generazione del rendimento della gestione separata Zurich Style è in larga parte attribuibile ad una efficiente ripartizione degli investimenti obbligazionari per diverse scadenze coerentemente con le caratteristiche dell'insieme delle polizze collegate alla gestione. La componente azionaria contribuisce anch'essa alla generazione del rendimento principalmente grazie all'ammontare dei dividendi percepiti dalle azioni.

Non sono posti in essere investimenti con controparti correlate di cui all'articolo 5 del Regolamento Isvap n. 25 del 27 maggio 2008 (Regolamento concernente la vigilanza sulle operazioni infragruppo di cui al titolo XV Capo III del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle Assicurazioni Private).

Io decido (Rendita immediata vitalizia)

Condizioni Contrattuali

8.807 – 06.2017

Alcune esposizioni tramite strumenti finanziari derivati sono assunte in modo indiretto attraverso alcune obbligazioni a tasso variabile (ad esempio, cap e/o floor sulle cedole variabili) o tramite meccanismi che prevedano il rimborso anticipato del capitale (obbligazioni callable) o per il tramite di OICR, OICVM o comunque fondi di investimento nel senso più ampio del termine (compresi, ad esempio, gli ETF, i fondi immobiliari o i fondi alternativi) detenuti nel portafoglio della gestione separata, che possono sottoscrivere strumenti derivati secondo quanto previsto dalla normativa di riferimento. Eventuali impieghi diretti in strumenti finanziari derivati potrebbero essere assunti con finalità di copertura dei rischi finanziari al fine di migliorare il profilo di rischio della gestione stessa, nel rispetto dei limiti normativi di volta in volta applicabili.

Articolo 3

A Zurich Style non è dedicato un segmento di clientela definito. Il valore delle attività gestite da Zurich Style non potrà essere inferiore all'importo delle Riserve Matematiche costituite per i contratti a prestazioni rivalutabili in base ai rendimenti realizzati dalla gestione stessa.

Sono possibili eventuali modifiche al presente Regolamento derivanti dall'adeguamento dello stesso alla normativa primaria e secondaria vigente oppure a fronte di mutati criteri gestionali con esclusione, in tale ultimo caso, di quelle meno favorevoli per l'assicurato.

Sulla gestione separata Zurich Style potranno gravare unicamente i seguenti costi:

- 1) spese relative all'attività di verifica contabile effettuata dalla società di revisione;
- 2) spese effettivamente sostenute per l'acquisto e la vendita delle attività della gestione separata.

Non sono consentite altre forme di prelievo in qualsiasi modo effettuate.

Articolo 4

Il rendimento della gestione separata beneficia di eventuali utili derivanti dalla retrocessione di commissioni o di altri proventi ricevuti dalla società in virtù di accordi con soggetti terzi e riconducibili al patrimonio della gestione.

Il tasso medio di rendimento della gestione separata, relativo al periodo di osservazione specificato all'articolo 1 del presente regolamento, è determinato rapportando il risultato finanziario della gestione separata alla giacenza media delle attività della gestione stessa. La giacenza media nel periodo di osservazione degli investimenti e delle altre attività è determinata in base al valore di iscrizione nel libro mastro della gestione separata.

A Zurich Style sono attribuiti, con il criterio della competenza, gli interessi maturati sui titoli dal momento della loro immissione. Possono essere reinvestiti al momento dell'incasso mediante acquisto di titoli, versamenti sul c/c bancario o altre attività fruttifere. Lo stesso vale per le plusvalenze realizzate in seguito al rimborso per estrazione, per fine prestito o realizzo. A Zurich Style è imputata la parte di capitale più il rateo di cedola maturato o pagato al momento dell'acquisto.

I titoli quotati sono immessi in Zurich Style al valore di acquisto, se comperati in pari data, o al valore di mercato desunto dal Listino ufficiale o di chiusura dei Mercati regolamentati di riferimento secondo quanto riportato dai quotidiani economici, dai siti Internet ufficiali dei Mercati stessi o dai circuiti internazionali di informazioni finanziarie (ad esempio Bloomberg o Reuters), se già posseduti dalla Società.

I titoli non quotati sono immessi in Zurich Style al valore comunicato da Istituti Bancari o da primarie SIM o comunque da professionisti terzi esperti di valutazione.

I titoli sono scaricati da Zurich Style in seguito a realizzo, rimborso anticipato o per naturale scadenza.

Le negoziazioni dei titoli sul mercato sono effettuate nel rispetto di quanto prescritto dalla regolamentazione di settore denominata MIFID.

Articolo 5

Il rendiconto riepilogativo della gestione separata ed il prospetto della composizione delle attività della gestione separata sono certificati da una Società di Revisione iscritta nell'apposito registro di cui all'art. 161 del Decreto Legislativo 58/98; la Società di Revisione attesta, inoltre, l'adeguatezza dell'ammontare delle attività a fronte degli impegni assunti dalla Società (Riserve Matematiche).

La gestione separata potrà essere oggetto di scissione o di fusione con altre gestioni separate istituite e gestite dalla Società esclusivamente quando tali operazioni siano volte a conseguire l'interesse dei contraenti.

In particolare, la fusione o la scissione potranno essere attuate quando ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:

- l'operazione persegua l'interesse dei contraenti coinvolti;
- le caratteristiche delle gestioni separate oggetto dell'operazione siano similari;
- le politiche di investimento delle gestioni separate oggetto dell'operazione siano omogenee;
- il passaggio dalla precedente gestione separata alla nuova avvenga senza oneri e spese per i contraenti;
- non si verifichino soluzioni di continuità nella gestione della gestione separata.

La Società si impegna ad informare i contraenti sugli aspetti connessi alla scissione o alla fusione.

Il regolamento è parte integrante delle condizioni contrattuali.

I dati e le informazioni contenute nelle presenti Condizioni contrattuali sono aggiornati al 1 giugno 2017.

Io decido

Condizioni contrattuali

di rendita immediata, certa per i primi 5 anni e successivamente vitalizia, rivalutabile a premio unico

Parte I - Oggetto del contratto

Articolo 1

Prestazioni assicurate

Il contratto prevede le seguenti tipologie di prestazione:

Prestazione in caso di decesso: nel periodo di rendita certa (primi 5 anni), nel caso di decesso dell'Assicurato il pagamento immediato, ai Beneficiari designati in polizza, di una rendita, rivalutata annualmente, fino al termine del periodo certo;

Prestazione in caso di vita: il pagamento immediato di una rendita vitalizia, rivalutata annualmente, fino a che l'Assicurato è in vita.

L'importo della rendita iniziale è indicato nel semplice di polizza.

L'importo della rendita liquidabile annualmente non potrà mai essere inferiore alla rendita assicurata iniziale. Le rendite verranno corrisposte posticipatamente secondo la rateazione prescelta indicata nel semplice di polizza (annuale, semestrale, trimestrale o mensile).

La rendita minima assicurabile su base annua è pari a 500,00 euro mentre la rendita massima annua è pari a 60.000,00 euro.

Articolo 2

Durata del contratto e modalità di versamento dei premi

La presente polizza è un contratto di assicurazione sulla vita, di durata coincidente con la vita dell'Assicurato, con un minimo di 5 anni, essendo previsto il pagamento di una rendita certa rivalutabile per i primi 5 anni anche in caso di decesso dell'Assicurato in tale periodo.

E' previsto il versamento di un premio unico non frazionabile.

Le prestazioni, di cui all'Art.1, verranno erogate a condizione che il Contraente abbia regolarmente corrisposto il premio.

L'importo del premio unico è dovuto in via anticipata alla data di decorrenza del contratto.

Il premio è determinato in relazione alla garanzia prestata, alla sua durata ed ammontare, alla rateazione della rendita assicurata ed è funzione dell'età dell'Assicurato.

Parte II - Conclusione del contratto e diritto di recesso

Articolo 3

Conclusione e decorrenza del contratto

Articolo 3.1 Conclusione del Contratto

Il Contratto si considera concluso nel momento in cui il Contraente, a seguito della sottoscrizione della Proposta completa di tutte le informazioni e documenti richiesti dalla vigente normativa, riceve da parte della Società la Polizza debitamente sottoscritta.

La ricezione della Polizza debitamente sottoscritta vale come accettazione della proposta.

In questo caso, la Proposta, l'Accettazione e qualsiasi comunicazione aggiuntiva e/o appendice emessa da Zurich, costituiranno ad ogni effetto il documento di Polizza.

La Società si riserva il diritto di non accettare la Proposta del Contraente a propria totale discrezione. In tal caso, la Società restituirà al Contraente il Premio già corrisposto da quest'ultimo, non oltre il settimo Giorno Lavorativo successivo alla data di ricezione, da parte del Contraente, della lettera di mancata accettazione della Proposta. L'importo verrà accreditato sul conto corrente bancario del Contraente indicato nella Proposta. In nessun caso la restituzione del Premio sarà eseguita a mezzo di denaro contante.

Articolo 3.2 Decorrenza degli effetti del Contratto

L'assicurazione entra in vigore, a condizione che sia stato pagato il Premio, dalle ore 24 del giorno di conclusione del contratto o, se successivo, dal giorno indicato in Polizza quale data di decorrenza dell'assicurazione.

Io decido (Rendita immediata certa per i primi 5 anni e successivamente vitalizia)

Condizioni Contrattuali

8.807 – 06.2017

Articolo 4

Revoca della Proposta e Recesso dal Contratto

4.1 Diritto di revoca della Proposta

Il Contraente può revocare la Proposta fino al momento della conclusione del Contratto (ossia fino alla ricezione della Polizza debitamente sottoscritta ai sensi del precedente articolo 3.1.) mediante richiesta scritta, contenente gli elementi identificativi della Proposta, inviata alla Società le seguenti modalità:

- lettera raccomandata A.R. a: Zurich Investments Life S.p.A. - Life Maturity, Surrenders & Underwriting -- Ufficio Life Underwriting - Via Benigno Crespi n. 23 - 20159 Milano;
- PEC (posta elettronica certificata), per i mittenti possessori, specificando in oggetto "Revoca della Proposta", a: Zurich.Investments.Life@pec.zurich.it.

Entro 30 giorni dal ricevimento di tale comunicazione la Società rimborserà le somme eventualmente già incassate all'atto della sottoscrizione della Proposta. Decorso tale termine sono dovuti gli interessi moratori a favore del Contraente calcolati, a partire dal termine stesso, sulla base del saggio di interesse legale in vigore.

4.2 Diritto di Recesso dal Contratto

Il Contraente ha diritto di recedere dal Contratto entro 30 giorni dalla ricezione della accettazione.

Per l'esercizio del Recesso il Contraente deve inviare una comunicazione scritta alla Società con le seguenti modalità:

- lettera raccomandata A.R. a: Zurich Investments Life S.p.A. - Life Maturity, Surrenders & Underwriting - Ufficio Life Underwriting - Via Benigno Crespi n. 23 - 20159 Milano;
- PEC (posta elettronica certificata), per i mittenti possessori, specificando in oggetto "Recesso dal Contratto", a: Zurich.Investments.Life@pec.zurich.it.

Il Recesso ha l'effetto di liberare il Contraente e la Società da qualsiasi obbligazione derivante dal Contratto con decorrenza dalle ore 24 del giorno di invio della richiesta, quale risultante dal cartellino d'invio della lettera raccomandata A/R o dall'invio della PEC.

Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di Recesso, la Società rimborserà al Contraente il Premio corrisposto al netto della parte di premio relativa al rischio corso nel periodo per il quale il contratto ha avuto effetto. Decorso tale termine sono dovuti gli interessi moratori a favore del Contraente calcolati, a partire dal termine stesso, sulla base del saggio di interesse legale in vigore.

Articolo 5

Dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurato

Le dichiarazioni rese dal Contraente e dall'Assicurato devono essere esatte e complete; dichiarazioni inesatte o reticenti relative a circostanze che influiscano sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alle prestazioni, nonché la cessazione ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del c.c.

L'inesatta dichiarazione dell'età dell'Assicurato comporta in ogni caso la rettifica, in base all'età reale, delle somme dovute.

Parte III -Regolamentazione nel corso del contratto

Articolo 6

Modalità di rivalutazione del capitale assicurato

Gli investimenti relativi agli impegni assunti con il presente contratto confluiscono in una specifica gestione delle attività denominata "Zurich Style", disciplinata dal relativo Regolamento che costituisce parte integrante del presente contratto.

Il valore delle attività gestite nella gestione separata "Zurich Style" non sarà inferiore all'importo delle Riserve Matematiche costituite per le polizze facenti parte della Gestione.

La Società dichiara entro il mese di dicembre di ogni anno il rendimento realizzato dalla gestione "Zurich Style".

Il **rendimento attribuito** ai Contraenti si ottiene sottraendo al rendimento realizzato dalla Gestione separata nel periodo di osservazione di seguito indicato, la spesa di gestione pari allo 0,80%. Tale spesa viene incrementata dello 0,02% per ogni 0,10% aggiuntivo al 4% di rendimento realizzato dalla gestione separata.

La **misura annua di rivalutazione** si ottiene sottraendo al rendimento attribuito il tasso tecnico dell'1,00% già conteggiato nel calcolo della rendita assicurata iniziale.

Io decido (Rendita immediata certa per i primi 5 anni e successivamente vitalizia)

Condizioni Contrattuali

8.807 – 06.2017

Per **periodo di osservazione** si intende il periodo di dodici mesi che si è concluso il 30 settembre precedente (periodo di osservazione 1/10-30/09).

La misura annua di rivalutazione così ottenuta viene riconosciuta ai Contratti che hanno ricorrenza anniversaria nel periodo dal 1/12 al 30/11 dell'anno successivo alla data di chiusura del periodo di osservazione.

Di anno in anno l'importo della rendita può aumentare o diminuire ma non potrà mai essere inferiore alla rendita assicurata iniziale.

Il rendimento della Gestione Separata viene certificato annualmente da una Società di Revisione esterna alla Società (vedi Regolamento della Gestione Separata).

Articolo 7

Riscatto

Il presente contratto non ammette valore di riscatto.

Articolo 8

Opzioni di contratto

Il contratto non prevede l'esercizio di alcuna opzione.

Articolo 9 Prestiti

Il presente contratto non prevede la concessione di prestiti.

Articolo 10

Cessione, pegno e vincolo

Non applicabili.

Parte IV -Pagamenti della Società

Articolo 11 Beneficiari

a. Il Contraente designa il/i Beneficiario/i ai fini della prestazione in caso di decesso. **La designazione dei Beneficiari e le sue eventuali modifiche o revoche devono essere comunicate alla Società per iscritto o disposte per testamento.**

La designazione potrà essere revocata o modificata dal Contraente in qualsiasi momento ad eccezione dei seguenti casi:

- i) dopo che il Contraente abbia comunicato per iscritto alla Società di rinunciare al diritto di revoca ed il Beneficiario abbia comunicato per iscritto alla Società di accettare il beneficio;
- ii) da parte degli eredi al decesso del Contraente; e
- iii) in seguito al verificarsi dell'evento assicurato, qualora il Beneficiario abbia comunicato per iscritto alla Società la propria intenzione di richiedere il beneficio.

Nei casi previsti dai punti (i), (ii) che precedono, il Recesso richiede il consenso scritto del/i Beneficiario/i.

In mancanza di espressa designazione, Beneficiario delle Prestazioni Assicurative è il Contraente medesimo o, qualora quest'ultimo coincida con l'Assicurato, gli eredi testamentari o, in mancanza, i suoi eredi legittimi.

b. Qualora il Contraente **designi espressamente più di un beneficiario**, la ripartizione percentuale del beneficio tra i diversi Beneficiari dovrà essere specificata in modo chiaro per iscritto. In assenza di precise indicazioni, la ripartizione del beneficio avverrà in parti uguali.

c. Qualora **i beneficiari siano genericamente gli eredi** (siano essi legittimi o testamentari) la Società farà riferimento alle norme civilistiche (o al testamento) esclusivamente per l'individuazione corretta dei Beneficiari mentre il beneficio sarà suddiviso **tra gli stessi in parti uguali, senza applicazione di eventuali quote previste dalla legge o dal testamento.**

La ripartizione non avverrà in parti uguali, come sopra indicato, solo nel caso in cui il Contraente abbia espressamente ed inequivocabilmente indicato le quote per la ripartizione delle prestazioni assicurative in caso di decesso. Tali criteri di ripartizione specifici delle prestazioni assicurative possono essere comunicati alla Compagnia in qualsiasi momento o riportati nel testamento.

d. Qualora un beneficiario muoia prima dell'Assicurato, il beneficio di sua competenza, determinato come sopra, sarà ripartito in parti uguali tra:

- **Nel caso del punto b che precede:** gli eredi legittimi o testamentari del beneficiario premorto
- **Nel caso del punto c che precede:** secondo le norme civilistiche sulla rappresentazione di cui agli articoli 467 e seguenti

Io decido (Rendita immediata certa per i primi 5 anni e successivamente vitalizia)

Condizioni Contrattuali

8.807 – 06.2017

del Codice Civile o quelle in materia di legittimari di cui agli articolo 536 e seguenti del Codice Civile.

Articolo 12 **Pagamenti della società**

Erogazione della rendita

Nel caso di esistenza in vita dell'Assicurato, ad ogni ricorrenza annuale successiva al periodo certo i pagamenti verranno eseguiti dopo il ricevimento del certificato di esistenza in vita dell'Assicurato e, nel caso di liquidazione a mezzo bonifico bancario, dell'indicazione degli estremi del conto corrente bancario su cui accreditare la prestazione. In alternativa tale condizione può essere comprovata attraverso un valido documento di riconoscimento esibito personalmente presso gli uffici della Società o presso la sua rete distributiva.

In caso di decesso dell'Assicurato

La Società paga l'importo dovuto in caso di decesso dell'Assicurato nei primi 5 anni di validità del contratto previo ricevimento della seguente documentazione:

A) RICHIESTA DI PAGAMENTO

La richiesta di pagamento, sottoscritta da ciascun Beneficiario dovrà contenere le seguenti informazioni:

- nome, cognome e codice fiscale di ciascun Beneficiario e, relativamente ai Beneficiari che non siano anche - Contraenti della Polizza, copia del tesserino contenente il codice fiscale;
- copia di documento di identità di ciascun Beneficiario in corso di validità anche alla data di pagamento da parte della Società;
- IBAN di ciascun Beneficiario;
- nome, cognome e (se conosciuto) codice fiscale dell'Assicurato;
- nome, cognome e (se conosciuto) codice fiscale del Contraente;
- numero di Polizza (se conosciuto);
- dichiarazione sottoscritta da ciascun Beneficiario contenente i dati richiesti dalla normativa F.A.T.C.A. (acronimo di "Foreign Account Tax Compliance Act") e in materia di scambio automatico di informazioni fiscali (c.d. normativa DAC2 e CRS);
- dichiarazione di consenso al trattamento dei dati personali sottoscritta da ciascun Beneficiario (ai sensi della normativa in materia di privacy);
- dichiarazione contenente i dati richiesti dalla normativa antiriciclaggio sottoscritte da ciascun Beneficiario.

Il Contraente per sé e per conto degli aventi diritto prende atto che i contenuti della richiesta di pagamento potrebbero variare nel corso della durata del Contratto, anche a seguito di variazione alle norme applicabili allo stesso. In tali casi, la Società informerà il Contraente e l'eventuale Beneficiario irrevocabile.

Al fine di agevolare i Beneficiari, la Società mette a disposizione degli stessi presso l'intermediario e sul proprio sito internet un *fac simile* di richiesta, per coloro che ritengono di farne uso.

La Società si riserva di chiedere l'originale della polizza qualora il Beneficiario intenda far valere condizioni contrattuali difformi rispetto a quanto in possesso della Società o qualora questa contesti l'autenticità della polizza o di altra documentazione contrattuale che il Beneficiario intenda far valere.

B) CERTIFICATO DI MORTE DELL'ASSICURATO

- Certificato relativo al decesso emesso dall'ufficiale di stato civile.

C) DOCUMENTAZIONE RELATIVA AI BENEFICIARI E LORO DESIGNAZIONE

1a) Se il Contraente non ha lasciato testamento, i Beneficiari dovranno inviare, alternativamente e a loro scelta, uno dei seguenti documenti dal quale risulti che il Contraente non ha lasciato testamento:

- atto notorio redatto da un notaio o presso un tribunale
oppure
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata innanzi ad un pubblico ufficiale e contenente il consenso affinché la Società ne faccia uso secondo quanto disposto, anche in termini di sanzioni penali in caso di dichiarazioni non veritiere o di formazione o uso di atti falsi, dal D.P.R. n. 445/2000;

1b) Se il Contraente ha lasciato testamento, copia del verbale di deposito e pubblicazione del testamento redatto da un pubblico ufficiale che precisi che il testamento sia l'ultimo che si conosce, abbia i requisiti di validità di forma e non sia stato impugnato da alcuno;

2) Se la designazione del beneficio sia stata fatta dal Contraente genericamente a favore degli eredi (ossia, sia priva di qualsiasi riferimento a specifici soggetti), i Beneficiari dovranno inviare, alternativamente e a loro scelta, uno dei seguenti documenti dal quale risulti chi sono gli eredi (siano essi legittimi o testamentari):

- atto notorio redatto da un notaio o presso un tribunale
oppure
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata innanzi ad un pubblico ufficiale e contenente il consenso affinché la Società ne faccia uso secondo quanto disposto, anche in termini di sanzioni penali in caso di dichiarazioni non veritiere o di formazione o uso di atti falsi, dal D.P.R. n. 445/2000.

Inoltre, nel caso di eredi testamentari, i Beneficiari dovranno inviare copia del verbale di deposito e pubblicazione del testamento redatto da un pubblico ufficiale che precisi che il testamento sia l'ultimo che si conosce, abbia i requisiti di validità di forma e non sia stato impugnato da alcuno.

3) Nel caso di Beneficiari minorenni e/o incapaci e/o sottoposti ad amministrazione di sostegno, il Beneficiario dovrà fornire copia autenticata del decreto del Giudice Tutelare che:

- (i) autorizza la riscossione degli importi spettanti;
- (ii) individua il soggetto titolato a sottoscrivere la richiesta di pagamento indicata al punto A precedente;
- (iii) indica il conto corrente relativo alla tutela su cui effettuare l'accredito.

Il pagamento verrà effettuata tramite accredito delle somme sul conto corrente relativo alla tutela ed individuato nel provvedimento del Giudice Tutelare;

4) Nel caso in cui il pagamento debba essere effettuato anche a favore degli eredi del beneficiario, gli stessi dovranno fornire, alternativamente e a loro scelta, uno dei seguenti documenti dal quale risulti chi sono gli eredi del Beneficiario (siano essi legittimi o testamentari):

- atto notorio redatto da un notaio o presso un tribunale
oppure
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata innanzi ad un pubblico ufficiale e contenente il consenso affinché la Società ne faccia uso secondo quanto disposto, anche in termini di sanzioni penali in caso di dichiarazioni non veritiere o di formazione o uso di atti falsi, dal D.P.R. n. 445/2000.

Inoltre, nel caso di eredi testamentari, copia del verbale di deposito e pubblicazione del testamento del Beneficiario redatto da un pubblico ufficiale che precisi che il testamento sia l'ultimo che si conosce, abbia i requisiti di validità di forma e non sia stato impugnato da alcuno.

Al fine di agevolare i Beneficiari, la Società mette a disposizione degli stessi presso gli intermediari e sul proprio sito internet un *fac simile* di dichiarazione sostitutiva sulle cause del decesso, per coloro che ritengono di farne uso.

Nel caso in cui la prestazione assicurata risulti superiore a 200.000 euro il/i Beneficiario/i, o i suoi eredi, dovranno necessariamente inviare alla Società l'atto notorio redatto da un notaio o presso un tribunale.

D) RICHIESTA DI ULTERIORE DOCUMENTAZIONE PROBATORIA

In presenza di particolari esigenze istruttorie e liquidative la Società avrà la facoltà di richiedere ai Beneficiari una sola volta e nel rispetto delle tempistiche indicate alla successiva lettera F del presente articolo - ulteriore specifica documentazione probatoria a condizione che:

- tale documentazione sia indispensabile per la valutazione della richiesta di pagamento
- la Società sia nella impossibilità di recuperare direttamente tale documentazione
- la richiesta sia adeguatamente motivata

Nell'ambito di tale facoltà, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la Società, al solo fine di individuare correttamente il/i Beneficiario/i della prestazione, potrebbe richiedere una dichiarazione che attesti se sia stato pronunciato un giudizio di separazione fra l'Assicurato e il/la coniuge qualora questa non sia già contenuta nell'atto notorio o nella dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio.

La Società comunicherà ai Beneficiari gli eventuali esiti negativi della valutazione svolta o, in caso di esito positivo, provvederà a pagare il Capitale in caso di decesso entro 14 giorni dal ricevimento di tale documentazione.

E) VALUTAZIONE DELLA SOCIETÀ' E PAGAMENTO DELLA PRESTAZIONE

Se i Beneficiari hanno trasmesso tutta la documentazione prevista operano i seguenti termini: in caso di esito positivo della valutazione svolta sulla completezza e correttezza della documentazione ricevuta e verificata l'effettiva sussistenza

dell'obbligo di pagamento, la Società eseguirà il pagamento delle prestazioni entro 30 (trenta) giorni.

Entro i limiti di tempo sopra specificati la Società potrà formulare l'eventuale richiesta di documentazione probatoria ulteriore come previsto al precedente punto D. In tal caso la Società comunicherà ai Beneficiari gli eventuali esiti negativi della valutazione svolta o, in caso di esito positivo, provvederà a pagare il Capitale in caso di decesso entro 14 giorni dal ricevimento di tale documentazione.

La Società riconoscerà gli interessi moratori al tasso di Legge sulle somme da pagare qualora il pagamento della prestazione sia effettuato decorsi i termini sopra specificati.

Parte V - Legge applicabile e fiscalità

Articolo 13

Rinvio alle norme di legge

L'assicurazione è regolata dalla legge italiana. Per tutto quanto non è regolato dal contratto, valgono le norme di legge.

Articolo 14

Imposte

Le imposte relative al presente contratto sono a carico del Contraente o dei Beneficiari aventi diritto.

Articolo 15

Foro competente

Qualora il Contraente e/o l'Assicurato e/o il/i Beneficiario/i sia qualificabile come "consumatore" ai sensi del Codice del Consumo (art. 3, D.L.vo 206 del 2005 e s.m.i.), qualsiasi controversia derivante da o connessa all'interpretazione, applicazione o esecuzione del presente Contratto sarà sottoposta all'esclusiva competenza del foro di residenza o domicilio elettivo del consumatore.

Articolo 16

Normativa relativa a FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) e disposizioni concernenti lo Scambio Automatico di Informazioni, ai sensi della legge 18 giugno 2015 n. 95

La Società non offre consulenza sul trattamento fiscale del Contratto. Per ricevere maggiori informazioni e dettagli su quanto riportato di seguito, si prega di consultare un consulente fiscale.

Obbligo di identificazione

Ai sensi della suddetta legge, la normativa richiede che la Società identifichi i Contraenti che siano cittadini statunitensi e/o abbiano la residenza fiscale in uno Stato diverso dall'Italia, e ne invii una comunicazione periodica alla Agenzia delle Entrate. L'identificazione avviene in fase di assunzione della polizza ma anche durante tutta la vita del contratto principalmente mediante una o più richieste di autocertificazione da parte del Contraente.

Ogni volta che la Società riterrà che siano intervenute variazioni rispetto ad una autocertificazione, ne richiederà una nuova, non considerando più valida la precedente.

Per esempio la Società potrà richiedere una nuova autocertificazione se verrà a conoscenza di nuovi indizi che possano far presumere che il Contraente sia un cittadino statunitense e/o che abbia residenza fiscale in uno Stato diverso dall'Italia.

Obbligo di comunicazione

Se il Contraente diventa cittadino statunitense e/o acquisisce la residenza fiscale di uno Stato diverso dall'Italia, ha l'obbligo di comunicare tale cambiamento per iscritto alla Società entro 60 giorni dall'evento che ha comportato la variazione. Se la Società verrà a conoscenza di nuovi indizi che possano far presumere che il Contraente sia un cittadino statunitense e/o con residenza fiscale in uno Stato diverso dall'Italia, potrà richiedere maggiori informazioni e chiarimenti per determinare la sua effettiva posizione fiscale.

In caso di mancata o non corretta comunicazione o autocertificazione da parte del Contraente, nei termini sopraindicati, la Società è obbligata a segnalare il Contraente all'Agenzia delle Entrate.

Articolo 17

Obbligo di adeguata verifica della clientela

Ai sensi dell' Art. 23 comma 1 – bis del D.Lgs. 231 del 21 novembre 2007 e successivi aggiornamenti ed integrazioni, nel caso in cui non sia possibile rispettare gli obblighi di adeguata verifica relativamente ai rapporti continuativi in essere o alle operazioni in corso di realizzazione, la Società pone fine al rapporto o all'esecuzione dell'operazione e restituisce al Contraente i fondi, gli strumenti e le altre disponibilità finanziarie di spettanza, liquidandone il relativo saldo attivo tramite bonifico bancario su un conto corrente bancario indicato dal Contraente ed allo stesso intestato.

Il trasferimento dei fondi è accompagnato da un messaggio che indica alla controparte bancaria che le somme sono restituite al Contraente per l'impossibilità di rispettare gli obblighi di adeguata verifica.

Io decido (Rendita immediata certa per i primi 5 anni e successivamente vitalizia)

Condizioni Contrattuali

8.807 – 06.2017

Prima di avviare la procedura di restituzione di cui all'articolo 23, comma 1-bis, la Società dovrà contattare il Contraente, mediante comunicazione scritta, al fine di accertare la possibilità di completare agevolmente l'adeguata verifica entro 60 giorni dall'invio della stessa.

Nell'ipotesi in cui la Società non ottenga l'indicazione delle coordinate bancarie su cui effettuare il bonifico di restituzione entro 60 giorni dalla comunicazione scritta, provvederà a trattenere le disponibilità finanziarie del Contraente su un conto infruttifero.

Articolo 18

Embargo / sanzioni amministrative e commerciali

In deroga a qualsiasi previsione esplicitamente o implicitamente contraria contenuta nella presente Polizza, la Società non presta alcuna copertura assicurativa o riconosce alcun pagamento o fornisce alcuna prestazione o beneficio correlati all'assicurazione a favore di qualsiasi Contraente, Assicurato, Beneficiario o di terzi qualora tale copertura assicurativa, pagamento, prestazione, beneficio e/o qualsiasi affare o attività di tali soggetti violasse una qualsiasi legge, regolamento o norma applicabile in materia di sanzioni economiche e commerciali.

Articolo 19

Modifiche contrattuali

- a) La Società modificherà le condizioni del presente Contratto per l'adeguamento dello stesso alla normativa primaria, anche fiscale, e secondaria vigente.
- b) La Società avrà il diritto di modificare il Regolamento della Gestione Separata per l'adeguamento dello stesso alla normativa primaria e secondaria vigente oppure a fronte di mutati criteri gestionali con esclusione, in tale ultimo caso, di quelle meno favorevoli per l'assicurato.

In ogni caso La Società darà tempestiva comunicazione scritta di tali modifiche al Contraente.

REGOLAMENTO DELLA GESTIONE SEPARATA "ZURICH STYLE"

Articolo 1

La gestione separata Zurich Style è un portafoglio di investimenti gestito separatamente dagli altri attivi detenuti dalla Società, in funzione del cui rendimento si rivalutano le prestazioni dei contratti ad esso collegati.

La valuta di denominazione è espressa in Euro.

Il rendimento annuo della gestione separata Zurich Style viene calcolato al termine di ciascun mese solare, con riferimento al periodo di osservazione costituito dal mese stesso e dagli undici mesi consecutivi precedenti e si ottiene rapportando il risultato finanziario della gestione separata al valore medio dello stesso nel periodo medesimo.

Ai fini della certificazione si fa riferimento all'esercizio annuale che va dal 1° ottobre al 30 settembre dell'anno successivo. Alla chiusura dell'esercizio annuale vengono certificati anche i rendimenti annuali calcolati mensilmente al termine di ciascun periodo di osservazione.

Articolo 2

Obiettivo della Società è perseguire politiche di gestione e di investimento atte a garantire nel tempo un'equa partecipazione degli assicurati ai risultati finanziari della gestione separata Zurich Style.

Le politiche di investimento della gestione separata Zurich Style possono essere schematizzate come segue.

La componente prevalente degli investimenti è composta dalle obbligazioni, che possono essere sia a tasso fisso che a tasso variabile. La quota parte degli investimenti nel comparto obbligazionario è normalmente compresa tra l'80% ed il 100%, fatti salvi brevi sconfinamenti rispetto a tale intervallo dovuti ad oscillazioni di mercato.

All'interno del comparto obbligazionario prevalgono gli investimenti in titoli di Stato denominati in Euro emessi o garantiti da Stati appartenenti all'OCSE o da Enti pubblici o da Organizzazioni internazionali. La quota parte di tale tipologia di titoli è di norma superiore al 50% del totale degli investimenti obbligazionari.

In aggiunta ai titoli di Stato di cui sopra e per maggiore diversificazione, gli investimenti possono essere effettuati anche tramite obbligazioni emesse da società o enti creditizi, sempre denominati in Euro; questa componente ha di norma un peso in portafoglio inferiore al 50% del totale degli investimenti obbligazionari. Fanno parte di questa componente sia i titoli di debito quotati sui mercati, sia i titoli di debito non quotati, compresi, in misura minoritaria, investimenti in strumenti di debito illiquidi, personalizzati e caratterizzati da rischio di credito (ad esempio, finanziamenti di infrastrutture, imprese pubbliche e/o private, operazioni di sviluppo immobiliare, ecc.).

Le decisioni di investimento e/o disinvestimento vengono prese in accordo a quanto definito nella strategia della Società. Dette decisioni escludono meccanismi automatici di impiego e/o disimpiego degli attivi a fronte di eventi esterni di mercato (ad esempio, cambiamento di ratings).

Una componente minoritaria degli investimenti è composta da titoli azionari, tipicamente azioni quotate sui Mercati Regolamentati europei e, residualmente, anche su altri mercati. Non è consentito superare il limite del 15% nell'allocazione del comparto azionario, fatti salvi brevi sconfinamenti dovuti a oscillazioni di mercato.

Possono essere effettuati investimenti in azioni sia con grossa capitalizzazione, sia con capitalizzazione medio - piccola. Data la diversa natura dell'investimento azionario rispetto a quello obbligazionario (capitale di rischio rispetto ad un prestito), non sono effettuate considerazioni sul rating creditizio delle società emittenti in sede di scelta delle singole azioni.

Gli investimenti sono solitamente effettuati tramite singoli titoli, ma non si escludono investimenti in Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio (OICR) o Organismi di Investimento Collettivi in Valori Mobiliari (OICVM), compresi gli Exchange Traded Fund (ETF) quotati sui mercati europei. Fanno parte della categoria OICR anche i cosiddetti fondi di investimento alternativi (OICR alternativi). Eventuali esposizioni in questi strumenti finanziari vanno ricomprese, secondo la loro natura, nei limiti quantitativi già esposti sopra per le azioni e le obbligazioni.

Possono essere effettuati investimenti nel settore immobiliare, anche tramite esposizioni indirette (ad esempio, quote di fondi immobiliari o partecipazioni in società immobiliari), con limite massimo del 5%.

La valuta di denominazione di tutti gli investimenti di cui sopra è l'Euro; è possibile effettuare sporadici investimenti denominati in valute diverse dall'Euro con un limite massimo dell'1%.

Occasionalmente possono essere mantenute disponibilità liquide sulla gestione separata.

Si riepilogano di seguito, in forma schematica, i limiti di investimento per classi di attivo:

	Limite minimo	Limite massimo
Obbligazioni	80%	100%
Azioni	0%	15%
Immobiliare	0%	5%

Tenuto conto dei limiti di investimento sopra esposti, si desume che la generazione del rendimento della gestione separata Zurich Style è in larga parte attribuibile ad una efficiente ripartizione degli investimenti obbligazionari per diverse scadenze coerentemente con le caratteristiche dell'insieme delle polizze collegate alla gestione. La componente azionaria contribuisce anch'essa alla generazione del rendimento principalmente grazie all'ammontare dei dividendi percepiti dalle azioni.

Non sono posti in essere investimenti con controparti correlate di cui all'articolo 5 del Regolamento Isvap n. 25 del 27 maggio 2008 (Regolamento concernente la vigilanza sulle operazioni infragruppo di cui al titolo XV Capo III del decreto legislativo 7

Io decido (Rendita immediata certa per i primi 5 anni e successivamente vitalizia)

Condizioni Contrattuali

8.807 – 06.2017

settembre 2005, n. 209 – Codice delle Assicurazioni Private).

Alcune esposizioni tramite strumenti finanziari derivati sono assunte in modo indiretto attraverso alcune obbligazioni a tasso variabile (ad esempio, cap e/o floor sulle cedole variabili) o tramite meccanismi che prevedano il rimborso anticipato del capitale (obbligazioni callable) o per il tramite di OICR, OICVM o comunque fondi di investimento nel senso più ampio del termine (compresi, ad esempio, gli ETF, i fondi immobiliari o i fondi alternativi) detenuti nel portafoglio della gestione separata, che possono sottoscrivere strumenti derivati secondo quanto previsto dalla normativa di riferimento. Eventuali impieghi diretti in strumenti finanziari derivati potrebbero essere assunti con finalità di copertura dei rischi finanziari al fine di migliorare il profilo di rischio della gestione stessa, nel rispetto dei limiti normativi di volta in volta applicabili.

Articolo 3

A Zurich Style non è dedicato un segmento di clientela definito. Il valore delle attività gestite da Zurich Style non potrà essere inferiore all'importo delle Riserve Matematiche costituite per i contratti a prestazioni rivalutabili in base ai rendimenti realizzati dalla gestione stessa.

Sono possibili eventuali modifiche al presente Regolamento derivanti dall'adeguamento dello stesso alla normativa primaria e secondaria vigente oppure a fronte di mutati criteri gestionali con esclusione, in tale ultimo caso, di quelle meno favorevoli per l'assicurato.

Sulla gestione separata Zurich Style potranno gravare unicamente i seguenti costi:

3) spese relative all'attività di verifica contabile effettuata dalla società di revisione;

4) spese effettivamente sostenute per l'acquisto e la vendita delle attività della gestione separata.

Non sono consentite altre forme di prelievo in qualsiasi modo effettuate.

Articolo 4

Il rendimento della gestione separata beneficia di eventuali utili derivanti dalla retrocessione di commissioni o di altri proventi ricevuti dalla società in virtù di accordi con soggetti terzi e riconducibili al patrimonio della gestione.

Il tasso medio di rendimento della gestione separata, relativo al periodo di osservazione specificato all'articolo 1 del presente regolamento, è determinato rapportando il risultato finanziario della gestione separata alla giacenza media delle attività della gestione stessa. La giacenza media nel periodo di osservazione degli investimenti e delle altre attività è determinata in base al valore di iscrizione nel libro mastro della gestione separata.

A Zurich Style sono attribuiti, con il criterio della competenza, gli interessi maturati sui titoli dal momento della loro immissione. Possono essere reinvestiti al momento dell'incasso mediante acquisto di titoli, versamenti sul c/c bancario o altre attività fruttifere. Lo stesso vale per le plusvalenze realizzate in seguito al rimborso per estrazione, per fine prestito o realizzo. A Zurich Style è imputata la parte di capitale più il rateo di cedola maturato o pagato al momento dell'acquisto.

I titoli quotati sono immessi in Zurich Style al valore di acquisto, se comperati in pari data, o al valore di mercato desunto dal Listino ufficiale o di chiusura dei Mercati regolamentati di riferimento secondo quanto riportato dai quotidiani economici, dai siti Internet ufficiali dei Mercati stessi o dai circuiti internazionali di informazioni finanziarie (ad esempio Bloomberg o Reuters), se già posseduti dalla Società.

I titoli non quotati sono immessi in Zurich Style al valore comunicato da Istituti Bancari o da primarie SIM o comunque da professionisti terzi esperti di valutazione.

I titoli sono scaricati da Zurich Style in seguito a realizzo, rimborso anticipato o per naturale scadenza.

Le negoziazioni dei titoli sul mercato sono effettuate nel rispetto di quanto prescritto dalla regolamentazione di settore denominata MIFID.

Articolo 5

Il rendiconto riepilogativo della gestione separata ed il prospetto della composizione delle attività della gestione separata sono certificati da una Società di Revisione iscritta nell'apposito registro di cui all'art. 161 del Decreto Legislativo 58/98; la Società di Revisione attesta, inoltre, l'adeguatezza dell'ammontare delle attività a fronte degli impegni assunti dalla Società (Riserve Matematiche).

La gestione separata potrà essere oggetto di scissione o di fusione con altre gestioni separate istituite e gestite dalla Società esclusivamente quando tali operazioni siano volte a conseguire l'interesse dei contraenti.

In particolare, la fusione o la scissione potranno essere attuate quando ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:

- l'operazione persegua l'interesse dei contraenti coinvolti;
- le caratteristiche delle gestioni separate oggetto dell'operazione siano similari;
- le politiche di investimento delle gestioni separate oggetto dell'operazione siano omogenee;
- il passaggio dalla precedente gestione separata alla nuova avvenga senza oneri e spese per i contraenti;
- non si verifichino soluzioni di continuità nella gestione della gestione separata.

La Società si impegna ad informare i contraenti sugli aspetti connessi alla scissione o alla fusione.

Il regolamento è parte integrante delle condizioni contrattuali.

I dati e le informazioni contenute nelle presenti Condizioni contrattuali sono aggiornati al 1 giugno 2017.

lo decido (Rendita immediata certa per i primi 5 anni e successivamente vitalizia)

Condizioni Contrattuali

8.807 – 06.2017

Io decido

Condizioni contrattuali

di rendita immediata, certa per i primi 10 anni e successivamente vitalizia, rivalutabile a premio unico

Parte I - Oggetto del contratto

Articolo 1

Prestazioni assicurate

Il contratto prevede le seguenti tipologie di prestazione:

Prestazione in caso di decesso: nel periodo di rendita certa (primi 10 anni), nel caso di decesso dell'Assicurato il pagamento immediato, ai Beneficiari designati in polizza, di una rendita, rivalutata annualmente, fino al termine del periodo certo;

Prestazione in caso di vita: il pagamento immediato di una rendita vitalizia, rivalutata annualmente, fino a che l'Assicurato è in vita.

L'importo della rendita iniziale è indicato nel semplice di polizza.

L'importo della rendita liquidabile annualmente non potrà mai essere inferiore alla rendita assicurata iniziale. Le rendite verranno corrisposte posticipatamente secondo la rateazione prescelta indicata nel semplice di polizza (annuale, semestrale, trimestrale o mensile).

La rendita minima assicurabile su base annua è pari a 500,00 euro mentre la rendita massima assicurabile è pari a 60.000,00 euro.

Articolo 2

Durata del contratto e modalità di versamento dei premi

La presente polizza è un contratto di assicurazione sulla vita, di durata coincidente con la vita dell'Assicurato, con un minimo di 10 anni, essendo previsto il pagamento di una rendita certa rivalutabile per i primi 10 anni anche in caso di decesso dell'Assicurato in tale periodo.

E' previsto il versamento di un premio unico non frazionabile.

Le prestazioni, di cui all'Art. 1, verranno erogate a condizione che il Contraente abbia regolarmente corrisposto il premio. L'importo del premio unico è dovuto in via anticipata alla data di decorrenza del contratto.

Il premio è determinato in relazione alla garanzia prestata, alla sua durata ed ammontare, alla rateazione della rendita assicurata ed è funzione dell'età dell'Assicurato.

Parte II - Conclusione del contratto e diritto di recesso

Articolo 3

Conclusione e decorrenza del contratto

Articolo 3.1 Conclusione del Contratto

Il Contratto si considera concluso nel momento in cui il Contraente, a seguito della sottoscrizione della Proposta completa di tutte le informazioni e documenti richiesti dalla vigente normativa, riceve da parte della Società la Polizza debitamente sottoscritta.

La ricezione della Polizza debitamente sottoscritta vale come accettazione della proposta.

In questo caso, la Proposta, l'Accettazione e qualsiasi comunicazione aggiuntiva e/o appendice emessa da Zurich, costituiranno ad ogni effetto il documento di Polizza.

La Società si riserva il diritto di non accettare la Proposta del Contraente a propria totale discrezione. In tal caso, la Società restituirà al Contraente il Premio già corrisposto da quest'ultimo, non oltre il settimo Giorno Lavorativo successivo alla data di ricezione, da parte del Contraente, della lettera di mancata accettazione della Proposta. L'importo verrà accreditato sul conto corrente bancario del Contraente indicato nella Proposta. In nessun caso la restituzione del Premio sarà eseguita a mezzo di denaro contante.

Articolo 3.2 Decorrenza degli effetti del Contratto

L'assicurazione entra in vigore, a condizione che sia stato pagato il Premio, dalle ore 24 del giorno di conclusione del contratto o, se successivo, dal giorno indicato in Polizza quale data di decorrenza dell'assicurazione.

Io decido (Rendita immediata certa per i primi 10 anni e successivamente vitalizia)

Condizioni Contrattuali

8.807 – 06.2017

Articolo 4

Revoca della Proposta e Recesso dal Contratto

4.1 Diritto di revoca della Proposta

Il Contraente può revocare la Proposta fino al momento della conclusione del Contratto (ossia fino alla ricezione della Polizza debitamente sottoscritta ai sensi del precedente articolo 3.1.) mediante richiesta scritta, contenente gli elementi identificativi della Proposta, inviata alla Società le seguenti modalità:

- lettera raccomandata A.R. a: Zurich Investments Life S.p.A. - Life Maturity, Surrenders & Underwriting - Ufficio Life Underwriting - Via Benigno Crespi n. 23 - 20159 Milano;
- PEC (posta elettronica certificata), per i mittenti possessori, specificando in oggetto "Revoca della Proposta", a: Zurich.Investments.Life@pec.zurich.it.

Entro 30 giorni dal ricevimento di tale comunicazione la Società rimborserà le somme eventualmente già incassate all'atto della sottoscrizione della Proposta. Decorso tale termine sono dovuti gli interessi moratori a favore del Contraente calcolati, a partire dal termine stesso, sulla base del saggio di interesse legale in vigore.

4.2 Diritto di Recesso dal Contratto

Il Contraente ha diritto di recedere dal Contratto entro 30 giorni dalla ricezione della accettazione.

Per l'esercizio del Recesso il Contraente deve inviare una comunicazione scritta alla Società con le seguenti modalità:

- lettera raccomandata A.R. a: Zurich Investments Life S.p.A. - Life Maturity, Surrenders & Underwriting - Ufficio Life Underwriting - Via Benigno Crespi n. 23 - 20159 Milano;
- PEC (posta elettronica certificata), per i mittenti possessori, specificando in oggetto "Recesso dal Contratto", a: Zurich.Investments.Life@pec.zurich.it.

Il Recesso ha l'effetto di liberare il Contraente e la Società da qualsiasi obbligazione derivante dal Contratto con decorrenza dalle ore 24 del giorno di invio della richiesta, quale risultante dal cartellino d'invio della lettera raccomandata A/R o dall'invio della PEC.

Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di Recesso, la Società rimborserà al Contraente il Premio corrisposto al netto della parte di premio relativa al rischio corso nel periodo per il quale il contratto ha avuto effetto. Decorso tale termine sono dovuti gli interessi moratori a favore del Contraente calcolati, a partire dal termine stesso, sulla base del saggio di interesse legale in vigore.

Articolo 5

Dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurato

Le dichiarazioni rese dal Contraente e dall'Assicurato devono essere esatte e complete; dichiarazioni inesatte o reticenti relative a circostanze che influiscano sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alle prestazioni, nonché la cessazione ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del c.c.

L'inesatta dichiarazione dell'età dell'Assicurato comporta in ogni caso la rettifica, in base all'età reale, delle somme dovute.

Parte III - Regolamentazione nel corso del contratto

Articolo 6

Modalità di rivalutazione del capitale assicurato

Gli investimenti relativi agli impegni assunti con il presente contratto confluiscono in una specifica gestione delle attività denominata "Zurich Style", disciplinata dal relativo Regolamento che costituisce parte integrante del presente contratto.

Il valore delle attività gestite nella gestione separata "Zurich Style" non sarà inferiore all'importo delle Riserve Matematiche costituite per le polizze facenti parte della Gestione.

La Società dichiara entro il mese di dicembre di ogni anno il rendimento realizzato dalla gestione "Zurich Style".

Il **rendimento attribuito** ai Contraenti si ottiene sottraendo al rendimento realizzato dalla Gestione separata nel periodo di osservazione di seguito indicato, la spesa di gestione pari allo 0,80%. Tale spesa viene incrementata dello 0,02% per ogni 0,10% aggiuntivo al 4% di rendimento realizzato dalla gestione separata.

La **misura annua di rivalutazione** si ottiene sottraendo al rendimento attribuito il tasso tecnico dell'1,00% già conteggiato nel calcolo della rendita assicurata iniziale.

Per **periodo di osservazione** si intende il periodo di dodici mesi che si è concluso il 30 settembre precedente (periodo di osservazione 1/10-30/09).

La misura annua di rivalutazione così ottenuta viene riconosciuta ai Contratti che hanno ricorrenza anniversaria nel periodo dal 1/12 al 30/11 dell'anno successivo alla data di chiusura del periodo di osservazione.

Io decido (Rendita immediata certa per i primi 10 anni e successivamente vitalizia)

Condizioni Contrattuali

8.807 – 06.2017

Di anno in anno l'importo della rendita può aumentare o diminuire ma non potrà mai essere inferiore alla rendita assicurata iniziale.

Il rendimento della Gestione Separata viene certificato annualmente da una Società di Revisione esterna alla Società (vedi Regolamento della Gestione Separata).

Articolo 7 Riscatto

Il presente contratto non ammette valore di riscatto.

Articolo 8

Opzioni di contratto

Il contratto non prevede l'esercizio di alcuna opzione.

Articolo 9 Prestiti

Il presente contratto non prevede la concessione di prestiti.

Articolo 10

Cessione, pegno e vincolo

Non applicabili.

Parte IV - Pagamenti della Società

Articolo 11 Beneficiari

a. Il Contraente designa il/i Beneficiario/i ai fini della prestazione in caso di decesso. **La designazione dei Beneficiari e le sue eventuali modifiche o revocche devono essere comunicate alla Società per iscritto o disposte per testamento.**

La designazione potrà essere revocata o modificata dal Contraente in qualsiasi momento ad eccezione dei seguenti casi:

- iv) dopo che il Contraente abbia comunicato per iscritto alla Società di rinunciare al diritto di revoca ed il Beneficiario abbia comunicato per iscritto alla Società di accettare il beneficio;
- v) da parte degli eredi al decesso del Contraente; e
- vi) in seguito al verificarsi dell'evento assicurato, qualora il Beneficiario abbia comunicato per iscritto alla Società la propria intenzione di richiedere il beneficio.

Nei casi previsti dai punti (i), (ii) che precedono, il Recesso richiede il consenso scritto del/i Beneficiario/i.

In mancanza di espressa designazione, Beneficiario delle Prestazioni Assicurative è il Contraente medesimo o, qualora quest'ultimo coincida con l'Assicurato, gli eredi testamentari o, in mancanza, i suoi eredi legittimi.

b. Qualora il Contraente **designi espressamente più di un beneficiario**, la ripartizione percentuale del beneficio tra i diversi Beneficiari dovrà essere specificata in modo chiaro per iscritto. In assenza di precise indicazioni, la ripartizione del beneficio avverrà in parti uguali.

c. Qualora **i beneficiari siano genericamente gli eredi** (siano essi legittimi o testamentari) la Società farà riferimento alle norme civilistiche (o al testamento) esclusivamente per l'individuazione corretta dei Beneficiari mentre il beneficio sarà suddiviso **tra gli stessi in parti uguali, senza applicazione di eventuali quote previste dalla legge o dal testamento.**

La ripartizione non avverrà in parti uguali, come sopra indicato, solo nel caso in cui il Contraente abbia espressamente ed inequivocabilmente indicato le quote per la ripartizione delle prestazioni assicurative in caso di decesso. Tali criteri di ripartizione specifici delle prestazioni assicurative possono essere comunicati alla Compagnia in qualsiasi momento o riportati nel testamento.

d. Qualora un beneficiario muoia prima dell'Assicurato, il beneficio di sua competenza, determinato come sopra, sarà ripartito in parti uguali tra:

- **Nel caso del punto b che precede:** gli eredi legittimi o testamentari del beneficiario premorto
- **Nel caso del punto c che precede:** secondo le norme civilistiche sulla rappresentazione di cui agli articoli 467 e seguenti del Codice Civile o quelle in materia di legittimari di cui agli articoli 536 e seguenti del Codice Civile.

Articolo 12

Pagamenti della società

Erogazione della rendita

Nel caso di esistenza in vita dell'Assicurato, ad ogni ricorrenza annuale successiva al periodo certo i pagamenti verranno eseguiti

Io decido (*Rendita immediata certa per i primi 10 anni e successivamente vitalizia*)

Condizioni Contrattuali

8.807 – 06.2017

dopo il ricevimento del certificato di esistenza in vita dell'Assicurato e, nel caso di liquidazione a mezzo bonifico bancario, dell'indicazione degli estremi del conto corrente bancario su cui accreditare la prestazione. In alternativa tale condizione può essere comprovata attraverso un valido documento di riconoscimento esibito personalmente presso gli uffici della Società o presso la sua rete distributiva.

In caso di decesso dell'Assicurato

La Società paga l'importo dovuto in caso di decesso dell'Assicurato nei primi 5 anni di validità del contratto previo ricevimento della seguente documentazione:

A) RICHIESTA DI PAGAMENTO

La richiesta di pagamento, sottoscritta da ciascun Beneficiario dovrà contenere le seguenti informazioni:

- nome, cognome e codice fiscale di ciascun Beneficiario e, relativamente ai Beneficiari che non siano anche - Contraenti della Polizza, copia del tesserino contenente il codice fiscale;
- copia di documento di identità di ciascun Beneficiario in corso di validità anche alla data di pagamento da parte della Società;
- IBAN di ciascun Beneficiario;
- nome, cognome e (se conosciuto) codice fiscale dell'Assicurato;
- nome, cognome e (se conosciuto) codice fiscale del Contraente;
- numero di Polizza (se conosciuto);
- dichiarazione sottoscritta da ciascun Beneficiario contenente i dati richiesti dalla normativa F.A.T.C.A. (acronimo di "Foreign Account Tax Compliance Act") e in materia di scambio automatico di informazioni fiscali (c.d. normativa DAC2 e CRS);
- dichiarazione di consenso al trattamento dei dati personali sottoscritta da ciascun Beneficiario (ai sensi della normativa in materia di privacy);
- dichiarazione contenente i dati richiesti dalla normativa antiriciclaggio sottoscritte da ciascun Beneficiario.

Il Contraente per sé e per conto degli aventi diritto prende atto che i contenuti della richiesta di pagamento potrebbero variare nel corso della durata del Contratto, anche a seguito di variazione alle norme applicabili allo stesso. In tali casi, la Società informerà il Contraente e l'eventuale Beneficiario irrevocabile.

Al fine di agevolare i Beneficiari, la Società mette a disposizione degli stessi presso l'intermediario e sul proprio sito internet un *fac simile* di richiesta, per coloro che ritengono di farne uso.

La Società si riserva di chiedere l'originale della polizza qualora il Beneficiario intenda far valere condizioni contrattuali difformi rispetto a quanto in possesso della Società o qualora questa contesti l'autenticità della polizza o di altra documentazione contrattuale che il Beneficiario intenda far valere.

B) CERTIFICATO DI MORTE DELL'ASSICURATO

- Certificato relativo al decesso emesso dall'ufficiale di stato civile.

C) DOCUMENTAZIONE RELATIVA AI BENEFICIARI E LORO DESIGNAZIONE

1a) Se il Contraente non ha lasciato testamento, i Beneficiari dovranno inviare, alternativamente e a loro scelta, uno dei seguenti documenti dal quale risulti che il Contraente non ha lasciato testamento:

- atto notorio redatto da un notaio o presso un tribunale
oppure
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata innanzi ad un pubblico ufficiale e contenente il consenso affinché la Società ne faccia uso secondo quanto disposto, anche in termini di sanzioni penali in caso di dichiarazioni non veritiere o di formazione o uso di atti falsi, dal D.P.R. n. 445/2000;

1b) Se il Contraente ha lasciato testamento, copia del verbale di deposito e pubblicazione del testamento redatto da un pubblico ufficiale che precisi che il testamento sia l'ultimo che si conosce, abbia i requisiti di validità di forma e non sia stato impugnato da alcuno;

2) Se la designazione del beneficio sia stata fatta dal Contraente genericamente a favore degli eredi (ossia, sia priva di qualsiasi riferimento a specifici soggetti), i Beneficiari dovranno inviare, alternativamente e a loro scelta, uno dei seguenti documenti dal quale risulti chi sono gli eredi (siano essi legittimi o testamentari):

- atto notorio redatto da un notaio o presso un tribunale
oppure

- dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata innanzi ad un pubblico ufficiale e contenente il consenso affinché la Società ne faccia uso secondo quanto disposto, anche in termini di sanzioni penali in caso di dichiarazioni non veritiere o di formazione o uso di atti falsi, dal D.P.R. n. 445/2000.

Inoltre, nel caso di eredi testamentari, i Beneficiari dovranno inviare copia del verbale di deposito e pubblicazione del testamento redatto da un pubblico ufficiale che precisi che il testamento sia l'ultimo che si conosce, abbia i requisiti di validità di forma e non sia stato impugnato da alcuno.

3) Nel caso di Beneficiari minorenni e/o incapaci e/o sottoposti ad amministrazione di sostegno, il Beneficiario dovrà fornire copia autenticata del decreto del Giudice Tutelare che:

- (i) autorizza la riscossione degli importi spettanti;
- (ii) individua il soggetto titolato a sottoscrivere la richiesta di pagamento indicata al punto A precedente;
- (iii) indica il conto corrente relativo alla tutela su cui effettuare l'accredito.

Il pagamento verrà effettuata tramite accredito delle somme sul conto corrente relativo alla tutela ed individuato nel provvedimento del Giudice Tutelare;

4) Nel caso in cui il pagamento debba essere effettuato anche a favore degli eredi del beneficiario, gli stessi dovranno fornire, alternativamente e a loro scelta, uno dei seguenti documenti dal quale risulti chi sono gli eredi del Beneficiario (siano essi legittimi o testamentari):

- atto notorio redatto da un notaio o presso un tribunale
oppure
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata innanzi ad un pubblico ufficiale e contenente il consenso affinché la Società ne faccia uso secondo quanto disposto, anche in termini di sanzioni penali in caso di dichiarazioni non veritiere o di formazione o uso di atti falsi, dal D.P.R. n. 445/2000.

Inoltre, nel caso di eredi testamentari, copia del verbale di deposito e pubblicazione del testamento del Beneficiario redatto da un pubblico ufficiale che precisi che il testamento sia l'ultimo che si conosce, abbia i requisiti di validità di forma e non sia stato impugnato da alcuno.

Al fine di agevolare i Beneficiari, la Società mette a disposizione degli stessi presso gli intermediari e sul proprio sito internet un *fac simile* di dichiarazione sostitutiva sulle cause del decesso, per coloro che ritengono di farne uso.

Nel caso in cui la prestazione assicurata risulti superiore a 200.000 euro il/i Beneficiario/i, o i sui eredi, dovranno necessariamente inviare alla Società l'atto notorio redatto da un notaio o presso un tribunale.

D) RICHIESTA DI ULTERIORE DOCUMENTAZIONE PROBATORIA

In presenza di particolari esigenze istruttorie e liquidative la Società avrà la facoltà di richiedere ai Beneficiari una sola volta e nel rispetto delle tempistiche indicate alla successiva lettera F del presente articolo - ulteriore specifica documentazione probatoria a condizione che:

- tale documentazione sia indispensabile per la valutazione della richiesta di pagamento
- la Società sia nella impossibilità di recuperare direttamente tale documentazione
- la richiesta sia adeguatamente motivata

Nell'ambito di tale facoltà, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la Società, al solo fine di individuare correttamente illi Beneficiario/i della prestazione, potrebbe richiedere una dichiarazione che attesti se sia stato pronunciato un giudizio di separazione fra l'Assicurato e illa coniuge qualora questa non sia già contenuta nell'atto notorio o nella dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio.

La Società comunicherà ai Beneficiari gli eventuali esiti negativi della valutazione svolta o, in caso di esito positivo, provvederà a pagare il Capitale in caso di decesso entro 14 giorni dal ricevimento di tale documentazione.

F) VALUTAZIONE DELLA SOCIETA' E PAGAMENTO DELLA PRESTAZIONE

Se i Beneficiari hanno trasmesso tutta la documentazione prevista operano i seguenti termini: in caso di esito positivo della valutazione svolta sulla completezza e correttezza della documentazione ricevuta e verificata l'effettiva sussistenza dell'obbligo di pagamento, la Società eseguirà il pagamento delle prestazioni entro 30 (trenta) giorni.

Entro i limiti di tempo sopra specificati la Società potrà formulare l'eventuale richiesta di documentazione probatoria ulteriore come previsto al precedente punto D. In tal caso la Società comunicherà ai Beneficiari gli eventuali esiti negativi della valutazione svolta o, in caso di esito positivo, provvederà a pagare il Capitale in caso di decesso entro 14 giorni dal ricevimento di tale documentazione.

La Società riconoscerà gli interessi moratori al tasso di Legge sulle somme da pagare qualora il pagamento della prestazione sia effettuato decorsi i termini sopra specificati.

Parte V -Legge applicabile e fiscalità

Articolo 13

Rinvio alle norme di legge

L'assicurazione è regolata dalla legge italiana. Per tutto quanto non è regolato dal contratto, valgono le norme di legge.

Articolo 14

Imposte

Le imposte relative al presente contratto sono a carico del Contraente o dei Beneficiari aventi diritto.

Articolo 15

Foro competente

Qualora il Contraente e/o l'Assicurato e/o il/i Beneficiario/i sia qualificabile come "consumatore" ai sensi del Codice del Consumo (art. 3, D.L.vo 206 del 2005 e smi), qualsiasi controversia derivante da o connessa all'interpretazione, applicazione o esecuzione del presente Contratto sarà sottoposta all'esclusiva competenza del foro di residenza o domicilio elettivo del consumatore.

Articolo 16

Normativa relativa a FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) e disposizioni concernenti lo Scambio Automatico di Informazioni, ai sensi della legge 18 giugno 2015 n. 95

La Società non offre consulenza sul trattamento fiscale del Contratto. Per ricevere maggiori informazioni e dettagli su quanto riportato di seguito, si prega di consultare un consulente fiscale.

Obbligo di identificazione

Ai sensi della suddetta legge, la normativa richiede che la Società identifichi i Contraenti che siano cittadini statunitensi e/o abbiano la residenza fiscale in uno Stato diverso dall'Italia, e ne invii una comunicazione periodica alla Agenzia delle Entrate. L'identificazione avviene in fase di assunzione della polizza ma anche durante tutta la vita del contratto principalmente mediante una o più richieste di autocertificazione da parte del Contraente.

Ogni volta che la Società riterrà che siano intervenute variazioni rispetto ad una autocertificazione, ne richiederà una nuova, non considerando più valida la precedente.

Per esempio la Società potrà richiedere una nuova autocertificazione se verrà a conoscenza di nuovi indizi che possano far presumere che il Contraente sia un cittadino statunitense e/o che abbia residenza fiscale in uno Stato diverso dall'Italia.

Obbligo di comunicazione

Se il Contraente diventa cittadino statunitense e/o acquisisce la residenza fiscale di uno Stato diverso dall'Italia, ha l'obbligo di comunicare tale cambiamento per iscritto alla Società entro 60 giorni dall'evento che ha comportato la variazione. Se la Società verrà a conoscenza di nuovi indizi che possano far presumere che il Contraente sia un cittadino statunitense e/o con residenza fiscale in uno Stato diverso dall'Italia, potrà richiedere maggiori informazioni e chiarimenti per determinare la sua effettiva posizione fiscale.

In caso di mancata o non corretta comunicazione o autocertificazione da parte del Contraente, nei termini sopraindicati, la Società è obbligata a segnalare il Contraente all'Agenzia delle Entrate.

Articolo 17

Obbligo di adeguata verifica della clientela

Ai sensi dell'Art. 23 comma 1 – bis del D.Lgs. 231 del 21 novembre 2007 e successivi aggiornamenti ed integrazioni, nel caso in cui non sia possibile rispettare gli obblighi di adeguata verifica relativamente ai rapporti continuativi in essere o alle operazioni in corso di realizzazione, la Società pone fine al rapporto o all'esecuzione dell'operazione e restituisce al Contraente i fondi, gli strumenti e le altre disponibilità finanziarie di spettanza, liquidandone il relativo saldo attivo tramite bonifico bancario su un conto corrente bancario indicato dal Contraente ed allo stesso intestato.

Il trasferimento dei fondi è accompagnato da un messaggio che indica alla controparte bancaria che le somme sono restituite al Contraente per l'impossibilità di rispettare gli obblighi di adeguata verifica.

Prima di avviare la procedura di restituzione di cui all'articolo 23, comma 1-bis, la Società dovrà contattare il Contraente, mediante comunicazione scritta, al fine di accertare la possibilità di completare agevolmente l'adeguata verifica entro 60 giorni dall'invio della stessa.

Nell'ipotesi in cui la Società non ottenga l'indicazione delle coordinate bancarie su cui effettuare il bonifico di restituzione entro 60 giorni dalla comunicazione scritta, provvederà a trattenere le disponibilità finanziarie del Contraente su un conto infruttifero.

Io decido (Rendita immediata certa per i primi 10 anni e successivamente vitalizia)

Condizioni Contrattuali

8.807 – 06.2017

Articolo 18

Embargo / sanzioni amministrative e commerciali

In deroga a qualsiasi previsione esplicitamente o implicitamente contraria contenuta nella presente Polizza, la Società non presta alcuna copertura assicurativa o riconosce alcun pagamento o fornisce alcuna prestazione o beneficio correlati all'assicurazione a favore di qualsiasi Contraente, Assicurato, Beneficiario o di terzi qualora tale copertura assicurativa, pagamento, prestazione, beneficio e/o qualsiasi affare o attività di tali soggetti violasse una qualsiasi legge, regolamento o norma applicabile in materia di sanzioni economiche e commerciali.

Articolo 19

Modifiche contrattuali

- a) La Società modificherà le condizioni del presente Contratto per l'adeguamento dello stesso alla normativa primaria, anche fiscale, e secondaria vigente.
- b) La Società avrà il diritto di modificare il Regolamento della Gestione Separata per l'adeguamento dello stesso alla normativa primaria e secondaria vigente oppure a fronte di mutati criteri gestionali con esclusione, in tale ultimo caso, di quelle meno favorevoli per l'assicurato.

In ogni caso La Società darà tempestiva comunicazione scritta di tali modifiche al Contraente.

REGOLAMENTO DELLA GESTIONE SEPARATA “ZURICH STYLE”

Articolo 1

La gestione separata Zurich Style è un portafoglio di investimenti gestito separatamente dagli altri attivi detenuti dalla Società, in funzione del cui rendimento si rivalutano le prestazioni dei contratti ad esso collegati.

La valuta di denominazione è espressa in Euro.

Il rendimento annuo della gestione separata Zurich Style viene calcolato al termine di ciascun mese solare, con riferimento al periodo di osservazione costituito dal mese stesso e dagli undici mesi consecutivi precedenti e si ottiene rapportando il risultato finanziario della gestione separata al valore medio dello stesso nel periodo medesimo.

Ai fini della certificazione si fa riferimento all'esercizio annuale che va dal 1° ottobre al 30 settembre dell'anno successivo. Alla chiusura dell'esercizio annuale vengono certificati anche i rendimenti annuali calcolati mensilmente al termine di ciascun periodo di osservazione.

Articolo 2

Obiettivo della Società è perseguire politiche di gestione e di investimento atte a garantire nel tempo un'equa partecipazione degli assicurati ai risultati finanziari della gestione separata Zurich Style.

Le politiche di investimento della gestione separata Zurich Style possono essere schematizzate come segue.

La componente prevalente degli investimenti è composta dalle obbligazioni, che possono essere sia a tasso fisso che a tasso variabile. La quota parte degli investimenti nel comparto obbligazionario è normalmente compresa tra l'80% ed il 100%, fatti salvi brevi sconfinamenti rispetto a tale intervallo dovuti ad oscillazioni di mercato.

All'interno del comparto obbligazionario prevalgono gli investimenti in titoli di Stato denominati in Euro emessi o garantiti da Stati appartenenti all'OCSE o da Enti pubblici o da Organizzazioni internazionali. La quota parte di tale tipologia di titoli è di norma superiore al 50% del totale degli investimenti obbligazionari.

In aggiunta ai titoli di Stato di cui sopra e per maggiore diversificazione, gli investimenti possono essere effettuati anche tramite obbligazioni emesse da società o enti creditizi, sempre denominati in Euro; questa componente ha di norma un peso in portafoglio inferiore al 50% del totale degli investimenti obbligazionari. Fanno parte di questa componente sia i titoli di debito quotati sui mercati, sia i titoli di debito non quotati, compresi, in misura minoritaria, investimenti in strumenti di debito illiquidi, personalizzati e caratterizzati da rischio di credito (ad esempio, finanziamenti di infrastrutture, imprese pubbliche e/o private, operazioni di sviluppo immobiliare, ecc.).

Le decisioni di investimento e/o disinvestimento vengono prese in accordo a quanto definito nella strategia della Società. Dette decisioni escludono meccanismi automatici di impiego e/o disimpiego degli attivi a fronte di eventi esterni di mercato (ad esempio, cambiamento di ratings).

Una componente minoritaria degli investimenti è composta da titoli azionari, tipicamente azioni quotate sui Mercati Regolamentati europei e, residualmente, anche su altri mercati. Non è consentito superare il limite del 15% nell'allocazione del comparto azionario, fatti salvi brevi sconfinamenti dovuti a oscillazioni di mercato.

Possono essere effettuati investimenti in azioni sia con grossa capitalizzazione, sia con capitalizzazione medio - piccola. Data la diversa natura dell'investimento azionario rispetto a quello obbligazionario (capitale di rischio rispetto ad un prestito), non sono effettuate considerazioni sul rating creditizio delle società emittenti in sede di scelta delle singole azioni.

Gli investimenti sono solitamente effettuati tramite singoli titoli, ma non si escludono investimenti in Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio (OICR) o Organismi di Investimento Collettivi in Valori Mobiliari (OICVM), compresi gli Exchange Traded Fund (ETF) quotati sui mercati europei. Fanno parte della categoria OICR anche i cosiddetti fondi di investimento alternativi (OICR alternativi). Eventuali esposizioni in questi strumenti finanziari vanno ricomprese, secondo la loro natura, nei limiti quantitativi già esposti sopra per le azioni e le obbligazioni.

Possono essere effettuati investimenti nel settore immobiliare, anche tramite esposizioni indirette (ad esempio, quote di fondi immobiliari o partecipazioni in società immobiliari), con limite massimo del 5%.

La valuta di denominazione di tutti gli investimenti di cui sopra è l'Euro; è possibile effettuare sporadici investimenti denominati in valute diverse dall'Euro con un limite massimo dell'1%.

Occasionalmente possono essere mantenute disponibilità liquide sulla gestione separata.

Si riepilogano di seguito, in forma schematica, i limiti di investimento per classi di attivo:

	Limite minimo	Limite massimo
Obbligazioni	80%	100%
Azioni	0%	15%
Immobiliare	0%	5%

Tenuto conto dei limiti di investimento sopra esposti, si desume che la generazione del rendimento della gestione separata Zurich Style è in larga parte attribuibile ad una efficiente ripartizione degli investimenti obbligazionari per diverse scadenze coerentemente con le caratteristiche dell'insieme delle polizze collegate alla gestione. La componente azionaria contribuisce anch'essa alla generazione del rendimento principalmente grazie all'ammontare dei dividendi percepiti dalle azioni.

Non sono posti in essere investimenti con controparti correlate di cui all'articolo 5 del Regolamento Isvap n. 25 del 27 maggio 2008 (Regolamento concernente la vigilanza sulle operazioni infragruppo di cui al titolo XV Capo III del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle Assicurazioni Private).

Io decido (Rendita immediata certa per i primi 10 anni e successivamente vitalizia)

Condizioni Contrattuali

8.807 – 06.2017

Alcune esposizioni tramite strumenti finanziari derivati sono assunte in modo indiretto attraverso alcune obbligazioni a tasso variabile (ad esempio, cap e/o floor sulle cedole variabili) o tramite meccanismi che prevedano il rimborso anticipato del capitale (obbligazioni callable) o per il tramite di OICR, OICVM o comunque fondi di investimento nel senso più ampio del termine (compresi, ad esempio, gli ETF, i fondi immobiliari o i fondi alternativi) detenuti nel portafoglio della gestione separata, che possono sottoscrivere strumenti derivati secondo quanto previsto dalla normativa di riferimento. Eventuali impieghi diretti in strumenti finanziari derivati potrebbero essere assunti con finalità di copertura dei rischi finanziari al fine di migliorare il profilo di rischio della gestione stessa, nel rispetto dei limiti normativi di volta in volta applicabili.

Articolo 3

A Zurich Style non è dedicato un segmento di clientela definito. Il valore delle attività gestite da Zurich Style non potrà essere inferiore all'importo delle Riserve Matematiche costituite per i contratti a prestazioni rivalutabili in base ai rendimenti realizzati dalla gestione stessa.

Sono possibili eventuali modifiche al presente Regolamento derivanti dall'adeguamento dello stesso alla normativa primaria e secondaria vigente oppure a fronte di mutati criteri gestionali con esclusione, in tale ultimo caso, di quelle meno favorevoli per l'assicurato.

Sulla gestione separata Zurich Style potranno gravare unicamente i seguenti costi:

- 5) spese relative all'attività di verifica contabile effettuata dalla società di revisione;
- 6) spese effettivamente sostenute per l'acquisto e la vendita delle attività della gestione separata.

Non sono consentite altre forme di prelievo in qualsiasi modo effettuate.

Articolo 4

Il rendimento della gestione separata beneficia di eventuali utili derivanti dalla retrocessione di commissioni o di altri proventi ricevuti dalla società in virtù di accordi con soggetti terzi e riconducibili al patrimonio della gestione.

Il tasso medio di rendimento della gestione separata, relativo al periodo di osservazione specificato all'articolo 1 del presente regolamento, è determinato rapportando il risultato finanziario della gestione separata alla giacenza media delle attività della gestione stessa. La giacenza media nel periodo di osservazione degli investimenti e delle altre attività è determinata in base al valore di iscrizione nel libro mastro della gestione separata.

A Zurich Style sono attribuiti, con il criterio della competenza, gli interessi maturati sui titoli dal momento della loro immissione. Possono essere reinvestiti al momento dell'incasso mediante acquisto di titoli, versamenti sul c/c bancario o altre attività fruttifere. Lo stesso vale per le plusvalenze realizzate in seguito al rimborso per estrazione, per fine prestito o realizzo. A Zurich Style è imputata la parte di capitale più il rateo di cedola maturato o pagato al momento dell'acquisto.

I titoli quotati sono immessi in Zurich Style al valore di acquisto, se comperati in pari data, o al valore di mercato desunto dal Listino ufficiale o di chiusura dei Mercati regolamentati di riferimento secondo quanto riportato dai quotidiani economici, dai siti Internet ufficiali dei Mercati stessi o dai circuiti internazionali di informazioni finanziarie (ad esempio Bloomberg o Reuters), se già posseduti dalla Società.

I titoli non quotati sono immessi in Zurich Style al valore comunicato da Istituti Bancari o da primarie SIM o comunque da professionisti terzi esperti di valutazione.

I titoli sono scaricati da Zurich Style in seguito a realizzo, rimborso anticipato o per naturale scadenza.

Le negoziazioni dei titoli sul mercato sono effettuate nel rispetto di quanto prescritto dalla regolamentazione di settore denominata MIFID.

Articolo 5

Il rendiconto riepilogativo della gestione separata ed il prospetto della composizione delle attività della gestione separata sono certificati da una Società di Revisione iscritta nell'apposito registro di cui all'art. 161 del Decreto Legislativo 58/98; la Società di Revisione attesta, inoltre, l'adeguatezza dell'ammontare delle attività a fronte degli impegni assunti dalla Società (Riserve Matematiche).

La gestione separata potrà essere oggetto di scissione o di fusione con altre gestioni separate istituite e gestite dalla Società esclusivamente quando tali operazioni siano volte a conseguire l'interesse dei contraenti.

In particolare, la fusione o la scissione potranno essere attuate quando ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:

- l'operazione persegua l'interesse dei contraenti coinvolti;
- le caratteristiche delle gestioni separate oggetto dell'operazione siano simili;
- le politiche di investimento delle gestioni separate oggetto dell'operazione siano omogenee;
- il passaggio dalla precedente gestione separata alla nuova avvenga senza oneri e spese per i contraenti;
- non si verifichino soluzioni di continuità nella gestione della gestione separata.

La Società si impegna ad informare i contraenti sugli aspetti connessi alla scissione o alla fusione.

Il regolamento è parte integrante delle condizioni contrattuali.

I dati e le informazioni contenute nelle presenti Condizioni contrattuali sono aggiornati al 1 giugno 2017.

Io decido (Rendita immediata certa per i primi 10 anni e successivamente vitalizia)

Condizioni Contrattuali

8.807 – 06.2017

Gentile Cliente,

la nostra Società ha la necessità di trattare alcuni dei Suoi dati personali al fine di poterle fornire i servizi e/o le prestazioni e/o i prodotti assicurativi// previdenziali da Lei richiesti o in Suo favore previsti nonché, con il Suo consenso, potrà svolgere le ulteriori attività qui di seguito specificate. Ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i - "Codice in materia di protezione dei dati personali" (in prosieguo, il "Codice") forniamo, pertanto, qui di seguito l'informativa relativa al trattamento dei Suoi dati personali e sensibili.

1. Le finalità assicurative

I dati personali - anche sensibili ¹ - da Lei forniti o comunque acquisiti dalla Compagnia saranno trattati dalla nostra Società al fine di fornirle i servizi e/o le prestazioni e/o i prodotti assicurativi/previdenziali da Lei richiesti ivi compreso la registrazione e l'accesso al servizio attraverso il quale consultare la Sua posizione assicurativa/previdenziale con riferimento ai contratti in essere con la Società (c.d. Area Clienti) nonché per ogni altra finalità connessa ad obblighi di legge, regolamenti, normativa comunitaria e per finalità strettamente connesse alle attività assicurative/previdenziali fornite dalla Società².

Il conferimento dei dati personali anche sensibili per tali finalità è facoltativo, ma un eventuale mancato conferimento potrebbe comportare l'impossibilità per la nostra Società di fornirle i servizi e/o le prestazioni e/o i prodotti assicurativi/previdenziali richiesti, ivi compresi la registrazione e l'accesso al servizio c.d. Area Clienti.

2. Ulteriori finalità: marketing, invio di comunicazioni commerciali, ricerche di mercato e rilevazioni statistiche

Con il Suo consenso espresso, libero e facoltativo, i Suoi dati personali non sensibili saranno trattati dalla Società:

- (i) per finalità di marketing, invio da parte della Società di comunicazioni commerciali e vendita di propri prodotti o servizi o di prodotti o servizi offerti dalle altre società del Gruppo Zurich Insurance Group Ltd e del Gruppo Zurich Italia (con modalità automatizzate, tra cui a titolo esemplificativo la posta elettronica, sms, mms, smart messaging, ovvero attraverso l'invio di messaggi a carattere commerciale veicolati attraverso l'Area Clienti, oltre alle modalità tradizionali quali, invio di posta cartacea e telefonate con operatore), nonché per consentire alla Società di condurre ricerche di mercato, indagini sulla qualità dei servizi e sulla soddisfazione dei clienti.
- (ii) per effettuare rilevazioni statistiche, al fine di migliorare i propri prodotti e servizi.
- (iii) per comunicarli a soggetti terzi indicati in nota³. Tali soggetti, agendo come autonomi titolari del trattamento, potranno a loro volta trattare i Suoi dati personali per proprie finalità di marketing, invio di comunicazioni commerciali e vendita diretta tramite posta cartacea, posta elettronica, telefono, fax e qualsiasi altra tecnica di comunicazione a distanza, automatizzata e non, in relazione a prodotti o servizi propri od offerti da soggetti terzi.

Il conferimento di tali dati personali ed il consenso al loro trattamento per le suddette finalità è libero e facoltativo ed un eventuale rifiuto non pregiudicherà in alcun modo la possibilità di fornirLe i servizi e/o le prestazioni e/o i prodotti assicurativi richiesti.

Le ricordiamo inoltre che sulla base della normativa vigente, la Società potrà utilizzare le coordinate di posta elettronica da Lei fornite in occasione dell'acquisto di un nostro servizio e/o prestazione e/o prodotto assicurativo per proporle prodotti, servizi e prestazioni analoghi a quelli da Lei acquistati. Tuttavia, qualora non desiderasse ricevere tali comunicazioni, potrà darne avviso in qualsiasi momento alla Società, utilizzando gli indirizzi riportati al successivo capitolo 6 della presente informativa privacy. La Società, in tal caso, interromperà senza ritardo la suddetta attività.

¹ L'art. 4 del d. lgs. 196/2003 considera sensibili, ad esempio, i dati relativi allo stato di salute, alle opinioni politiche o sindacali e alle convinzioni religiose

² Nella finalità assicurativa sono contemplati, ad esempio, i seguenti trattamenti: predisposizione di preventivi, predisposizione e stipulazione di polizze assicurative; raccolta dei premi; l'accesso alla c.d. Area Clienti, liquidazione dei sinistri o pagamento di altre prestazioni previste dal contratto assicurativo sottoscritto; riassicurazione; coassicurazione; prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali; costituzione, esercizio e difesa di diritti dell'assicuratore; adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali; gestione e controllo interno.

³ Società del Gruppo Zurich Insurance Group LTD, Società del gruppo Zurich Italia, altri soggetti operanti nel settore bancario e di intermediazione assicurativa e finanziaria.

3. Modalità di trattamento dei dati

In relazione alle sopra indicate finalità, il trattamento dei dati avverrà sia attraverso strumenti informatici e/o elettronici, sia su supporto cartaceo e, comunque, mediante strumenti idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza attraverso l'adozione delle misure di sicurezza prescritte dal Codice.

Nella nostra Società i dati personali sono trattati tramite dipendenti e collaboratori nominati "incaricati" e "responsabili" nell'ambito delle rispettive funzioni aziendali. Potrà ottenere un elenco completo dei responsabili del trattamento nominati dal Titolare del Trattamento contattando direttamente il nostro Servizio Clienti.

4. Titolare del Trattamento

Il Titolare del Trattamento è la Società del Gruppo Zurich Insurance Group Ltd o del Gruppo Zurich Italia con la quale è stato sottoscritto il contratto di assicurazione o che ha emesso un preventivo.

5. Ambito di comunicazione e diffusione

- 5.1. Con riferimento alla finalità di trattamento assicurative di cui al precedente paragrafo 1, i Suoi dati personali, inclusi i dati sensibili, potrebbero essere comunicati alle categorie di soggetti indicate in nota⁴, i quali potranno agire, a seconda dei casi, come titolari autonomi del trattamento o come responsabili esterni del trattamento.
- 5.2. Con riferimento alla finalità di trattamento di cui al precedente paragrafo 2, i Suoi dati personali potrebbero essere comunicati alle categorie di soggetti indicate in nota⁵, i quali potranno agire con responsabili esterni del trattamento.
- 5.3. I Suoi dati potranno essere trasferiti all'estero, anche in Paesi extra UE.
- 5.4. I Suoi dati personali non saranno in nessun caso diffusi.

6. I Suoi diritti (art. 7 del Codice)

Ai sensi dell'art. 7 del Codice, Lei ha il diritto di ottenere in qualunque momento la conferma dell'esistenza o meno dei Suoi dati personali e di conoscerne il contenuto e l'origine, verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettificazione. Lei ha inoltre il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento, nonché ad ogni trattamento per finalità commerciali e di marketing, ivi inclusi gli invii di comunicazioni via email relative a prodotti, servizi e prestazioni analoghi a quanto da Lei precedentemente acquistato dalla Società. Con riferimento alle attività di cui al punto 2 (i) si precisa inoltre che l'opposizione al trattamento effettuato attraverso modalità automatizzate di contatto si estenderà altresì a quelle tradizionali, ferma restando la possibilità di esercitare tale diritto solo in parte ovvero il diritto di manifestare l'eventuale volontà di ricevere comunicazioni per le suddette finalità di marketing esclusivamente attraverso modalità tradizionali di contatto.

Per esercitare i Suoi diritti la preghiamo di indirizzare la propria richiesta alla Società intestataria del contratto o del preventivo assicurativo al seguente indirizzo: Via Benigno Crespi, 23, 20159 – Milano; o via E-mail al seguente indirizzo: privacy@it.zurich.com.

4 (i) Assicuratori, coassicuratori (ii) agenti, mediatori (iii) banche, istituti di credito; (iv) altri soggetti inerenti allo specifico rapporto (v) società del Gruppo; (vi) legali; periti; medici; centri medici, soggetti coinvolti nelle attività di riparazione automezzi e beni assicurati (vii) società di servizi, fornitori, outsourcers (viii) società di servizi per il controllo delle frodi; società di investigazioni; (ix) società di recupero crediti; (x) ANIA e altri Aderenti per le finalità del Servizio Antifrode Assicurativa, organismi associativi e consortili, Ivass ed altri enti pubblici propri del settore assicurativo, Autorità di Vigilanza (es Covip, Consob, Banca d'Italia etc); (xi) Magistratura, Forze di Polizia e altre Autorità pubbliche.

5 Società del Gruppo Zurich Insurance Group Ltd, Società del gruppo Zurich Italia, altri soggetti quali consulenti e fornitori di servizi.

Glossario

Aliquota di retrocessione: la percentuale del rendimento conseguito dalla gestione separata “Zurich Style” degli investimenti che la Società riconosce al Contraente.

Appendice: documento che forma parte integrante del contratto e che viene emesso unitamente o in seguito a questo per modificarne alcuni aspetti in ogni caso concordati tra la Società e il Contraente.

Assicurato: persona fisica sulla cui testa ricade la copertura assicurativa. Le prestazioni previste dal contratto sono determinate in funzione dei suoi dati anagrafici e degli eventi attinenti alla sua vita.

Beneficiario(i): persona/e fisica(che) o giuridica/e designata/e dal Contraente che riceverà(anno) la prestazione prevista dal contratto.

Caricamenti: parte del premio versato dal Contraente destinata a coprire i costi commerciali e amministrativi della Società.

Cessione, pegno e vincolo: condizioni secondo cui il Contraente ha la facoltà di cedere a terzi il contratto, così come di darlo in pegno o comunque di vincolare le somme assicurate. Tali atti divengono efficaci solo quando la Società, a seguito di comunicazione scritta del Contraente, ne fa annotazione sul contratto o su un’appendice dello stesso. In caso di pegno o vincolo, qualsiasi operazione che pregiudichi l’efficacia delle garanzie prestate richiede l’assenso scritto del creditore titolare del pegno o del vincolatario. Nel caso in specie il contratto non prevede cessione, pegno e vincolo.

Conclusione del contratto: momento in cui il Contraente, a seguito della sottoscrizione della proposta, riceve da parte della Società la polizza debitamente sottoscritta o comunicazione scritta di accettazione della proposta.

Condizioni contrattuali: insieme delle clausole che disciplinano il contratto.

Conflitto di interessi: insieme di tutte quelle situazioni in cui l’interesse della Società può collidere con quello del Contraente.

Consolidamento: meccanismo in base al quale il rendimento attribuito secondo la periodicità stabilita dal contratto (annualmente), se positivo, e quindi la rivalutazione delle prestazioni assicurate, sono definitivamente acquisiti dal contratto e conseguentemente le prestazioni stesse possono solo aumentare e mai diminuire.

Contraente: persona fisica o giuridica che firma il contratto con la Società, si impegna al versamento del premio ed esercita i diritti contrattuali.

Contratto (di assicurazione sulla vita): contratto con il quale la Società, a fronte del pagamento del premio, si impegna a pagare una prestazione assicurata in forma di capitale o di rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita dell’Assicurato.

Costi: oneri a carico del Contraente gravanti sui premi versati o sulle risorse finanziarie gestite dalla Società.

Costi accessori (o spese di emissione): oneri costituiti da importi fissi assoluti a carico del Contraente per l’emissione del contratto. Nel caso in specie il contratto non prevede spese di emissione.

Dati storici: risultati ottenuti in termini di rendimento finanziario realizzato dalla gestione separata negli ultimi cinque anni.

Decorrenza della garanzia: momento in cui le garanzie divengono efficaci ed in cui il contratto ha effetto, a condizione che sia stato pagato il premio pattuito.

Detraibilità fiscale: misura del premio versato che secondo la normativa vigente può essere portata in detrazione delle imposte sui redditi.

Durata contrattuale: periodo durante il quale il contratto è efficace. In questo caso coincide con la vita dell’Assicurato; nel caso della rendita vitalizia immediata certa per i primi 5/10 anni coincide con la vita dell’Assicurato con un minimo di 5/10 anni, essendo previsto il pagamento di una rendita certa rivalutabile per i primi 5/10 anni anche in caso di decesso dell’Assicurato in tale periodo.

Estratto conto annuale: riepilogo annuale dei dati relativi alla situazione del contratto, che contiene l’aggiornamento annuale delle informazioni relative al contratto, quali il valore della rendita maturata e i premi versati. Il riepilogo comprende inoltre il tasso di rendimento finanziario realizzato dalla gestione separata “Zurich Style”, l’aliquota di retrocessione riconosciuta e il tasso di rendimento retrocesso.

Fascicolo informativo: l’insieme della documentazione informativa da consegnare al Contraente, composto da:

Io decido (*Rendita immediata*)

Glossario

8.807 – 06.2017

- Scheda sintetica;
- Nota informativa;
- Condizioni contrattuali, comprensive del regolamento della gestione separata;
- Glossario;
- modulo di proposta.

Gestione separata "Zurich Style": fondo appositamente istituito da Zurich Life Investments S.p.A. gestito separatamente rispetto al complesso delle attività, in cui confluiscono i premi al netto dei costi versati dal Contraente.

Imposta sostitutiva: imposta applicata alle prestazioni che sostituisce quella sul reddito delle persone fisiche; gli importi ad essa assoggettati non rientrano più nel reddito imponibile e quindi non devono venire indicati nella dichiarazione dei redditi.

Ipotesi di rendimento: rendimento finanziario ipotetico fissato dall'IVASS, pari al 2%, per l'elaborazione dei progetti personalizzati da parte della Società.

IVASS: Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, che svolge funzioni di vigilanza nei confronti delle imprese di assicurazione sulla base delle linee di politica assicurativa determinate dal Governo.

Nota informativa: documento redatto secondo le disposizioni dell'IVASS che la Società deve consegnare al Contraente prima della sottoscrizione del contratto, e che contiene informazioni relative alla Società, al contratto stesso e alle caratteristiche assicurative finanziarie della polizza.

Perfezionamento del contratto: momento in cui avviene il pagamento del premio pattuito.

Periodo di osservazione: periodo di riferimento in base al quale viene determinato il rendimento finanziario della gestione separata.

Polizza: documento che fornisce la prova dell'esistenza del contratto di assicurazione.

Polizza caso vita: contratto di assicurazione sulla vita con il quale la Società si impegna al pagamento di un capitale o di una rendita vitalizia nel caso in cui l'Assicurato sia in vita alla scadenza pattuita.

Polizza rivalutabile: contratto in cui il livello delle prestazioni varia in base al rendimento che la Società ottiene investendo i premi raccolti nella gestione separata "Zurich Style".

Premio unico: importo che il Contraente corrisponde in soluzione unica alla Società al momento del perfezionamento del contratto.

Prestazione assicurata: importo della rendita acquisita proveniente dal versamento del premio, al netto dei costi.

Progetto personalizzato: ipotesi di sviluppo, effettuata in base al rendimento finanziario ipotetico indicato dall'IVASS, pari al 3%, delle prestazioni assicurate, redatta secondo lo schema previsto dall'IVASS e consegnato al Contraente.

Proposta: modulo sottoscritto dal Contraente, con il quale egli manifesta alla Società la volontà di concludere il contratto in base alle caratteristiche ed alle condizioni in esso indicate.

Prospetto annuale della composizione della gestione separata "Zurich Style": riepilogo aggiornato annualmente dei dati sulla composizione degli strumenti finanziari e degli attivi in cui è investito il patrimonio della gestione separata.

Recesso: diritto del Contraente di far cessare gli effetti del contratto entro 30 giorni dalla sua sottoscrizione, viene così tutelata la facoltà di ripensamento del Contraente.

Regolamento della gestione separata "Zurich Style": l'insieme delle norme, riportate nelle condizioni contrattuali, che regolano la gestione separata.

Rendiconto annuale della gestione separata "Zurich Style": riepilogo aggiornato annualmente dei dati relativi al rendimento finanziario conseguito dalla gestione separata e all'aliquota di retrocessione di tale rendimento attribuita dalla Società al contratto.

Rendimento finanziario: risultato finanziario della gestione separata nel periodo previsto dal regolamento della gestione stessa.

Rendita vitalizia immediata: il pagamento immediato di una rendita vitalizia finché l'Assicurato è in vita.

Rendita vitalizia immediata certa e poi vitalizia: il pagamento immediato di una rendita certa per un numero prefissato di anni e successivamente di una rendita vitalizia finché l'Assicurato è in vita.

Io decido (*Rendita immediata*)

Glossario

8.807 – 06.2017

Ricorrenza annuale: l'anniversario della data di decorrenza del contratto.

Riscatto del contratto: è il diritto del Contraente di interrompere il contratto, nel corso della durata contrattuale, richiedendo anticipatamente la corresponsione del valore totale o parziale delle prestazioni assicurate maturate al momento del calcolo del riscatto totale. Non previsto in questa tipologia di contratto.

Riserva matematica: importo che deve essere accantonato dalla Società per far fronte agli impegni nei confronti degli Assicurati assunti contrattualmente. La legge impone alle Società particolari obblighi relativi a tale riserva e alle attività finanziarie in cui essa viene investita.

Rivalutazione: incremento riconosciuto ogni anno alla rendita assicurata sulla base del rendimento realizzato dal "Zurich Style", cui è collegato il contratto.

Scheda sintetica: documento informativo sintetico redatto secondo le disposizioni dell'IVASS che la Società deve consegnare al Contraente prima della conclusione del contratto, descrivendone le principali caratteristiche in maniera sintetica per fornire al Contraente uno strumento semplificato di orientamento, in modo da consentirgli di individuare le tipologie di prestazioni assicurate, le garanzie di rendimento, i costi e i dati storici di rendimento della gestione separata "Zurich Style" a cui sono collegate le prestazioni.

Sconto di premio: operazione attraverso la quale la Società riconosce al Contraente una riduzione del premio applicato. Per la tipologia di contratto in esame, per raggruppamenti omogenei di Clientela la Società ha la facoltà di prevedere specifici sconti. In tale caso, informazioni dettagliate sulla loro misura e sulle relative modalità di applicazione verranno messe a disposizione presso la rete di vendita della Società.

Società di revisione: società diversa dalla Società che controlla e certifica i risultati della gestione separata, è PricewaterhouseCoopers – con Sede legale e amministrativa a Milano – Italia – Via Monte Rosa, 91 – Iscritta al n. 43 Albo Consob – Recapito telefonico +39 02667201.

Sostituto di imposta: soggetto obbligato, all'atto della corresponsione di emolumenti, all'effettuazione di una ritenuta, che può essere a titolo di acconto o a titolo definitivo, e al relativo versamento.

Spese di emissione: vedi costi accessori

Tassazione ordinaria: determinazione dell'imposta che si attua applicando le aliquote stabilite dalla normativa fiscale sul reddito complessivo del contribuente.

Tassazione separata: metodo di calcolo dell'imposta da applicare a redditi a formazione pluriennale, previsto dal legislatore per evitare i maggiori oneri per il contribuente che deriverebbero dall'applicazione delle aliquote progressive dell'imposta sui redditi.

Tasso tecnico: rendimento finanziario annuo e composto, pari all'1,00%, che la Società riconosce nel calcolare la rendita assicurata iniziale.

Valuta di denominazione: valuta o moneta in cui sono espresse le prestazioni contrattuali. Nel caso di specie è l'Euro.

Unità di misura legali: ai sensi del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 29/10/2009 (in attuazione della Direttiva 2009/3/CE) l'unità di misura temporale base è il "secondo" e quelle derivate il "minuto", l' "ora" e il "giorno". Pertanto laddove siano menzionate unità di misura temporali quali l' "anno" o il "mese", il riferimento alle stesse andrà inderogabilmente inteso rispettivamente a "365 giorni" e "30 giorni".

I dati e le informazioni contenute nel presente Glossario sono aggiornati al 1 giugno 2017.



PROPOSTA DI ASSICURAZIONE SULLA VITA

PUNTO VENDITA		COORDINATE DI RETE		MANDATO	
CONTRAENTE - DATI ANAGRAFICI (Allegare copia del documento di identità valido del Contraente)					
Cognome (o Ragione Sociale)		Nome		Sesso	M <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/>
C.F.		Data di nascita			
Comune di nascita		Provincia di nascita		Stato di nascita	
Cittadinanza		Cittadinanza		Telefono	Green card: <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
Paga le tasse negli Stati Uniti d'America/US Territories: <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> Se Sì, TIN/ GIIN:					
Ha la Residenza Fiscale in uno Stato diverso dall'Italia? <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>					
Se Sì: stato residenza 1:		Codice di Identificazione Fiscale NIF1			
stato residenza 2:		Codice di Identificazione Fiscale NIF2			
Indirizzo di residenza ai sensi del codice civile /Sede: via, numero civico					
C.A.P. di residenza		Località di residenza		Provincia di residenza	
Indirizzo di corrispondenza: via, numero civico					
C.A.P. di corrispondenza		Località di corrispondenza		Provincia di corrispondenza	
SEDE ATTIVITA' PREVALENTE (indicare Comune)			Codice PREVALENTE ATTIVITA' SVOLTA: (*) - Sezione A		
CODICE SOTTOGRUPPO			CODICE GRUPPO/RAMO		
Per Persona Giuridica		Allegare: <input type="checkbox"/>	VISURA CAMERALE	ALTRO, specificare:	
Codice TIPO SOCIETÀ (*) (sezione B)					
L'attività d'Impresa include relazioni con i soci di cui all'allegato I (si veda retro) <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>					
Se il cliente è un'organizzazione non profit indicare la classe di beneficiari cui si rivolgono le attività svolte.					
Classe di beneficiari:					
Il Contraente Persona Giuridica è un'Entità Non Finanziaria Passiva così come definita dal Decreto Ministeriale 28/12/2015 in attuazione della Legge 23 Giugno 2015 nr 95, Art 1, Lettera gg e riferimenti successivi? <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>					
Ai sensi degli artt. 15 e successivi, D. Lgs. 31/2001 e successive modificazioni e integrazioni, in caso di Contraente Persona fisica, fornire le seguenti dichiarazioni:					
Contraente: Dichiaro <input type="checkbox"/> di essere Persona Politicamente Esposta <input type="checkbox"/> di non essere Persona Politicamente Esposta					
Se "Persona Politicamente Esposta (P.P.E.)" (*) indicare l'origine dei fondi					
<input type="checkbox"/> Stipendio <input type="checkbox"/> Patrimonio personale <input type="checkbox"/> Altro specificare _____					
LEGALE RAPPRESENTANTE - DATI ANAGRAFICI (solo per Contraente Persona Giuridica) (Allegare copia del documento di identità valido del Legale Rappresentante)					
Cognome		Nome		Sesso	M <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/>
C.F.		Data di nascita			
Comune di nascita		Provincia di nascita			
Indirizzo di residenza /domicilio: via, numero civico					
C.A.P.		Località di residenza /domicilio		Provincia di residenza /domicilio	
ESTREMI DEL DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO					
Tipo documento			Numero documento		
Ente di rilascio			Località di rilascio		
Data di rilascio			Data di scadenza		
INFORMAZIONI RIGUARDANTI L'ESECUTORE(**)					
Ai sensi dell'Articolo 13 del Reg. IVASS 5/2014:					
Contraente: Dichiaro <input type="checkbox"/> non sussiste un esecutore <input type="checkbox"/> sussiste un esecutore del quale fornisco tutte le informazioni necessarie ed aggiornate di cui sono a conoscenza					
Contraente: Dichiaro che la relazione tra il sottoscritto e l'esecutore è la seguente: <input type="checkbox"/> Nucleo Familiare <input type="checkbox"/> Altro					
Il presente esecutore <input type="checkbox"/> è munito di delega, che si allega alla presente proposta/polizza <input type="checkbox"/> è privo di delega					
INFORMAZIONI RIGUARDANTI IL TITOLARE EFFETTIVO					
Dichiaro sotto la mia responsabilità che: <input type="checkbox"/> non sussiste un titolare effettivo <input type="checkbox"/> sussiste un titolare effettivo del rapporto del quale fornisco tutte le informazioni necessarie ed aggiornate di cui sono a conoscenza					
MODALITA' DI ACCREDITO DELLE EVENTUALI PRESTAZIONI RICORRENTI					
<input type="checkbox"/> CON BONIFICO C/O					
ISTITUTO BANCARIO: AGENZIA/FILIALE:					
CODICE IBAN:					

(*) Vedere retro per Istruzioni Compilazione PERSONA FISICA e PERSONA GIURIDICA.

(**) "Esecutore": il soggetto a cui siano conferiti i poteri di rappresentanza per operare in nome e per conto del cliente o del beneficiario. Se trattasi di soggetto non persona fisica, la persona fisica alla quale in ultima istanza sia attribuito il potere di agire in nome e per conto del cliente. Si precisa che per esecutore si intende un soggetto diverso dal Contraente, Assicurato e Legale rappresentante. Ai sensi dell'Articolo 29 del Reg. IVASS 5/2014, il pagamento dei premi assicurativi può essere corrisposto da un soggetto privo di delega se tale versamento rappresenta un obbligo contrattuale. Nel caso di premi/versamenti aggiuntivi non previsti dal contratto, IVASS stabilisce che l'esecutore debba essere in possesso di una delega.

ASSICURATO - DATI ANAGRAFICI										
Cognome					Nome			Sesso	M	F
C.F.		Professione			Data di nascita		Età	Anni	Mesi	
Comune di nascita					Provincia di nascita		Stato di nascita			
Cittadinanza			Cittadinanza			Telefono				
Indirizzo di residenza: via, numero civico										
C.A.P. di residenza			Località di residenza				Provincia di residenza			
GESTIONE SDD (da non utilizzare per tariffe a premio unico)										
Indicazione del conto corrente da addebitare intestato al Contraente										
Banca					Agenzia					
IBAN					Gestione SDD:					
					SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>					
CARATTERISTICHE DEL CONTRATTO										
<input type="checkbox"/> Zurich Invest (premio unico) Mod. 8.0036 Tariffa.....			<input type="checkbox"/> Zurich Replay Plus (premio unico) Mod. 8.0037 Tariffa.....			<input type="checkbox"/> good job (premio unico) Mod. 8.970 Tariffa.....				
<input type="checkbox"/> TRACCIA (premio annuo) Mod. 8.953 Tariffa.....			<input type="checkbox"/> Taboo Mod. 8.964 Tariffa.....			<input type="checkbox"/> Zurich Progetto Mod. 8.338 Tariffa.....				
<input type="checkbox"/> IO DECIDO (rendita) Mod. Tariffa.....			<input type="checkbox"/> TCM Gruppo Agenti Zurich Convenzione 0222283 Tariffa 550G			<input type="checkbox"/> Mod. Tariffa.....				
<input type="checkbox"/> Mod. Tariffa.....			<input type="checkbox"/> Mod. Tariffa.....			<input type="checkbox"/> Mod. Tariffa.....				
Decorrenza			Durata			Scadenza				
<input type="checkbox"/> Premio di ingresso (solo per PUR) Euro.....			<input type="checkbox"/> Premio lordo di rata Euro.....			<input type="checkbox"/> Premio annuo di tariffa Euro.....				
Frazionamento prima rata					Frazionamento rate successive					
<input type="checkbox"/> Capitale assicurato / Rendita Euro.....					<input type="checkbox"/> Frazionamento rendita					
<input type="checkbox"/> MALATTIA GRAVE Capitale assicurato Euro.....			<input type="checkbox"/> COMPLEMENTARE INFORTUNI Capitale assicurato Euro.....			<input type="checkbox"/> COMPLEMENTARE INVALIDITA'				

Beneficiari caso vita

Beneficiario generico _____

Cognome _____ Nome _____ Nucleo Familiare* Altro

Cod. Fisc.

Data di nascita (gg/mm/aaaa) ____/____/____ Comune di nascita _____ % del Beneficio: _____, _____

Cognome _____ Nome _____ Nucleo Familiare* Altro

Cod. Fisc.

Data di nascita (gg/mm/aaaa) ____/____/____ Comune di nascita _____ % del Beneficio: _____, _____

* Ai sensi dell'Art.13 del Reg. IVASS 5/2014, il Contraente dichiara la relazione con il Beneficiario designato. La relazione tra il Contraente ed il Beneficiario si intende nella categoria familiare ove il Beneficiario sia coniuge, convivente, padre, madre, figlio o figliastro o qualsiasi altra persona che conviva nella stessa unità familiare del Contraente.

Beneficiari caso morte

Beneficiario generico _____

Cognome _____ Nome _____ Nucleo Familiare* Altro

Cod. Fisc.

Data di nascita (gg/mm/aaaa) ____/____/____ Comune di nascita _____ % del Beneficio: _____, _____

Cognome _____ Nome _____ Nucleo Familiare* Altro

Cod. Fisc.

Data di nascita (gg/mm/aaaa) ____/____/____ Comune di nascita _____ % del Beneficio: _____, _____

Cognome _____ Nome _____ Nucleo Familiare* Altro

Cod. Fisc.

Data di nascita (gg/mm/aaaa) ____/____/____ Comune di nascita _____ % del Beneficio: _____, _____

Cognome _____ Nome _____ Nucleo Familiare* Altro

Cod. Fisc.

Data di nascita (gg/mm/aaaa) ____/____/____ Comune di nascita _____ % del Beneficio: _____, _____

* Ai sensi dell'Art.13 del Reg. IVASS 5/2014, il Contraente dichiara la relazione con il Beneficiario designato. La relazione tra il Contraente ed il Beneficiario si intende nella categoria familiare ove il Beneficiario sia coniuge, convivente, padre, madre, figlio o figliastro o qualsiasi altra persona che conviva nella stessa unità familiare del Contraente.

Modalità di pagamento del premio - Il versamento del premio può essere effettuato:

- nel caso di polizza sottoscritta attraverso un Intermediario assicurativo scelto dal cliente ed autorizzato all'incasso dalla Società attraverso i seguenti mezzi di pagamento: assegno non trasferibile intestato alla Società o all'Intermediario assicurativo, o bonifico bancario su c/c intestato all' Intermediario assicurativo, o bancomat o carta di credito/debito se disponibile presso l'Intermediario assicurativo;
- nel caso di contratto sottoscritto presso un Istituto Bancario, attraverso il seguente mezzo di pagamento: addebito in conto corrente bancario a seguito di disposizione rilasciata dal Contraente contestualmente alla sottoscrizione della proposta. È data comunque facoltà al Contraente di effettuare il versamento a mezzo rimessa bancaria diretta.
- nel caso di reimpiego proveniente dalla liquidazione della/e polizza/polizze n. _____ (ove è previsto)

Assicurando: **Cognome e Nome** **Data di nascita**

Professione

Dichiarazioni dell'Assicurando

L'Assicurando pratica sports pericolosi? (es. freeclimbing, alpinismo, sub, parapendio, paracadutismo, etc.) SI NO Se SI specificare: Quali? Prende parte a gare o competizioni sportive? _____

Come professionista o come dilettante? SI NO _____

L'Assicurando nell'esercizio della sua professione, è esposto a speciali pericoli? (es. contatti con: materie venefiche, esplosive, linee elettriche alta tensione, fonditura, lavori su impalcatura o tetti) SI NO Se SI specificare: Quali? _____

L'Assicurando guida con continuità autocarri o autotreni? (specificare la merce trasportata) SI NO _____

Dichiarazioni sanitarie per assunzione del rischio - garanzia CASO MORTE

1. È mai stato ricoverato in Case di cura, Ospedali, ecc. o si è mai sottoposto ad interventi chirurgici (salvo per appendicectomia, ernia inguinale, adenotonsillectomia, chirurgia estetica, parto, emorroidi, ragadi, varici, lesioni a menischi o legamenti, fratture di arti, estrazioni dentali, deviazione del setto nasale, alluce valgo)? SI NO Se SI specificare: Per quali cause - In che anno - Per quanto tempo - Diagnosi _____

Se SI specificare se guarito senza conseguenze: SI NO

2. Ha sofferto o soffre di malattie:

- dell'apparato respiratorio? (asma, bronchite, enfisema, pleurite, tubercolosi, tumori, altre malattie o disturbi) SI NO Se SI specificare: Quali - In che anno - Per quanto tempo - Diagnosi _____

Se SI specificare se guarito senza conseguenze: SI NO

- dell'apparato cardiocircolatorio? (infarto, angina pectoris, ipertensione, valvulopatie, varici degli arti inferiori, altre malattie o disturbi) SI NO Se SI specificare: Quali - In che anno - Per quanto tempo - Diagnosi _____

Se SI specificare se guarito senza conseguenze: SI NO

IN CASO DI IPERTENSIONE DICHIARARE I VALORI PRESSORI: _____

MAX. _____ MIN. _____

- dell'apparato digerente? (gastroduodenite, ulcera gastroduodenale, coliti ulcerose, epatite virale, cirrosi epatica, calcolosi della colecisti, tumori, altre malattie o disturbi) SI NO Se SI specificare: Quali - In che anno - Per quanto tempo - Diagnosi _____

Se SI specificare se guarito senza conseguenze: SI NO

- dell'apparato genito-urinario? (nefriti, calcolosi, ipertrofia prostatica, tumori, alterazioni del ciclo o disturbi genitali) SI NO Se SI specificare: Quali - In che anno - Per quanto tempo - Diagnosi _____

Se SI specificare se guarito senza conseguenze: SI NO

- dell'apparato muscolo-scheletrico? (artriti, artrosi, tumori, altre malattie o disturbi) SI NO Se SI specificare: Quali - In che anno - Per quanto tempo - Diagnosi _____

Se SI specificare se guarito senza conseguenze: SI NO

- del sistema nervoso o della psiche? (epilessia, parest, paralisi, tumori, nevrosi, ansia, depressioni, schizofrenia, altre malattie o disturbi) SI NO Se SI specificare: Quali - In che anno - Per quanto tempo - Diagnosi _____

Se SI specificare se guarito senza conseguenze: SI NO

- del sistema endocrino metabolico? (diabete, alterazioni del colesterolo o degli altri grassi del sangue, alterazioni dell'ipofisi, della tiroide, del surrene, altre malattie o disturbi) SI NO Se SI specificare: Quali - In che anno - Per quanto tempo - Diagnosi _____

Se SI specificare se guarito senza conseguenze: SI NO

- del sangue? (anemie, emorragie, leucemie, linfomi altre malattie o disturbi) SI NO Se SI specificare: Quali - In che anno - Per quanto tempo - Diagnosi _____

Se SI specificare se guarito senza conseguenze: SI NO

- del sistema immunitario? (artrite reumatoide, sindrome di Sjogren, positività ad HIV, etc.) SI NO Se SI specificare: Quali - In che anno - Per quanto tempo - Diagnosi _____

Se SI specificare se guarito senza conseguenze: SI NO

3. Fa o ha fatto uso di sostanze stupefacenti o di alcolici oppure ha in questo momento patologie che prevedono un trattamento farmacologico superiore a 30 giorni consecutivi? SI NO Se SI specificare: Quali - In che anno - Da quanto tempo - Quantità giornaliera - _____

Se SI specificare se guarito senza conseguenze: SI NO

4. Fa o ha fatto uso di tabacco? SI NO Se SI specificare: Da quanti anni - Quantità giornaliera - _____

HO SMESSO SI _____ Da quanti anni _____

5. Si è sottoposto negli ultimi 12 mesi a indagini diagnostiche od esami ematochimici (ad es. risonanza magnetica, ecografie, TAC, scintigrafie, radiografie, biopsie, colonscopia, ECG) che abbiano dato esiti fuori dalla norma? Oppure è in attesa di effettuare indagini diagnostiche particolari? SI NO Se SI specificare: Quali - Diagnosi _____

6. Dichiaro: altezza e peso attuali: _____ cm. _____ Kg.

Dichiarazioni sanitarie per garanzia aggiuntiva MALATTIA GRAVE

7. Nella sua parentela consanguinea (madre, padre, fratelli, sorelle) ci sono stati casi di malattie del cuore o della circolazione, ictus, tumore, diabete, malattie renali o malattie ereditarie prima dell'età di 65 anni? SI NO Se SI specificare: Quali - Grado di parentela - A che età - Presenza in vita (SI/NO) _____

8. Assume abitualmente medicinali? SI NO Se SI specificare: Quali - Da quanto tempo - Per quale motivo _____

9. Dichiaro: pressione arteriosa: _____ Max. _____ Min. _____

Il sottoscritto Assicurando:

1. **Dichiara** di dare il consenso all'assicurazione sulla propria vita ai sensi dell'art. 1919 cod. civ.
2. **Dichiara** che le informazioni fornite nella presente proposta, necessarie alla valutazione del rischio da parte della Società, sono veritiere e complete e che ne assumo ogni responsabilità anche se sono state scritte da altri.
3. **Proscioglie** dal segreto professionale e legale medici ed Enti che possono o potranno avermi curato o visitato e le altre persone alle quali la Società credesse in ogni tempo di rivolgersi per informazioni.
4. Prende atto delle seguenti avvertenze relative alla compilazione del questionario sanitario:
 - a) **le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti rese dal soggetto legittimato a fornire le informazioni richieste per la conclusione del contratto possono compromettere il diritto alla prestazione;**
 - b) **prima della sottoscrizione del questionario, il soggetto di cui alla lettera a) deve verificare l'esattezza delle dichiarazioni riportate nel questionario;**
 - c) **anche nei casi non espressamente previsti dalla Società, l'Assicurando può chiedere di essere sottoposto a visita medica per certificare l'effettivo stato di salute; la Società, anche tramite i propri Intermediari, darà evidenza del costo a carico dell'Assicurando prima dell'effettuazione degli accertamenti richiesti.**

.....
Luogo e data di compilazione

.....
Firma (leggibile) dell'Assicurando

L'Assicurato autorizza, delega e conferisce mandato alla Società ed ai Beneficiari a richiedere ed ottenere in suo nome e per suo conto, anche nell'interesse della Società e dei Beneficiari stessi, informazioni, certificazioni e documentazione medica, inclusi altresì dati personali e sensibili (così come definiti dal D.lgs 196/2003 e s.m.i) ai fini della liquidazione della prestazione in caso di decesso prevista dal Contratto. Proscioglie, altresì, dal segreto professionale tutti i medici e il personale sanitario alle cui prestazioni sia ricorso o dovesse ricorrere sia prima che dopo la sottoscrizione del Contratto, nonché gli Ospedali, le Cliniche, le Case di Cura, Enti ed Istituti in genere, pubblici o privati che siano in possesso di notizie di carattere sanitario che lo riguardino, ai quali, dopo il verificarsi del decesso, la Società, e o i Beneficiari, si rivolga al fine di ottenere informazioni necessarie per la corretta liquidazione della prestazione in caso di decesso.

.....
Luogo e data di compilazione

.....
Firma (leggibile) dell'Assicurando

Revoca della proposta e recesso del contratto

Il contraente può revocare la proposta fino al momento della conclusione del contratto, mediante richiesta scritta inviata all'Impresa con lettera raccomandata A.R. contenente gli elementi identificativi della proposta.

Entro il termine di trenta giorni dalla conclusione del contratto, il contraente può esercitare il diritto di recesso, mediante richiesta scritta inviata all'Impresa con lettera raccomandata A.R., contenente gli elementi identificativi del contratto. Il recesso ha l'effetto di liberare il contraente e l'Impresa da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto, con decorrenza dalle ore 24.00 del giorno di ricezione della comunicazione scritta di recesso. L'Impresa rimborsa quindi al contraente, entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta scritta di recesso, l'importo del premio dovuto al netto delle eventuali di spese di emissione previste dal contratto.

Il sottoscritto Contraente:

1. Prende atto che il contratto si intende perfezionato e concluso nel momento in cui il Contraente, a seguito della sottoscrizione della proposta, riceve da parte della Società la polizza debitamente sottoscritta o comunicazione scritta di accettazione della proposta. In quest'ultimo caso, la proposta e la comunicazione di accettazione costituiranno ad ogni effetto il documento di polizza.
L'assicurazione entra in vigore, a condizione che sia stato pagato il premio di sottoscrizione, dalle ore 24 del giorno di conclusione del contratto o del giorno indicato nella polizza quale data di decorrenza dell'Assicurazione, se successivo.
2. **Dichiara di aver ricevuto e preso visione del FASCICOLO INFORMATIVO** composto da:
 - a) Scheda sintetica
 - b) Nota informativa
 - c) Condizioni contrattuali
 - d) Modulo di proposta
 - c.) Regolamento della gestione separata (quando prevista)
3. **Dichiara di aver ricevuto e preso visione del progetto esemplificativo personalizzato** (quando previsto).
4. Consapevole della responsabilità penale derivante da mendaci affermazioni in tal sede, **dichiara** che i dati identificativi del titolare del rapporto/dell'operazione riprodotti negli appositi campi della presente proposta corrispondono al vero ed altresì dichiara di aver fornito ogni informazione di cui è a conoscenza, anche relativamente all'eventuale titolare effettivo del rapporto/dell'operazione.

Dichiarazione di responsabilità del soggetto che ha effettuato l'operazione per conto del Contraente

Dichiaro che i dati relativi al Contraente sono stati da me forniti e che gli stessi corrispondono a verità

.....
Firma (leggibile) del Contraente

.....
Firma (leggibile) dell'Intermediario

.....
Luogo e data di compilazione

ATTENZIONE: VIETATO PER L'INTERMEDIARIO INCASSARE SU PROPOSTA

Consenso al trattamento dei dati ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 196/2003

a) Finalità assicurative di cui al punto 1) dell'Informativa.

Io sottoscritto/a, ricevuta e letta l'Informativa, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 196/2003, **presto il mio consenso** al trattamento dei miei dati personali, anche sensibili, per le finalità assicurative e previdenziali:

Nome e Cognome/denominazione _____

Data e Firma _____

Contraente _____

Assicurato _____

(se diverso dal Contraente)

b) Ulteriori finalità di cui al punto 2) dell'Informativa.

Io sottoscritto/a, ricevuta e letta l'Informativa, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 196/2003, nonché dell'art. 98 del D.Lgs. 206/2005 (*Codice del Consumo*), **presto il mio specifico, libero e facoltativo consenso** al trattamento dei miei dati personali non sensibili.

- | | SI | NO |
|---|--------------------------|--------------------------|
| (i) Per finalità di marketing, invio di materiale pubblicitario e vendita tramite strumenti automatizzati (quali ad esempio messaggi e proposte inviate via fax, sms, posta elettronica), nonché strumenti tradizionali quali posta e telefono e qualsiasi altra tecnica di comunicazione a distanza, svolto dalla stessa Società in relazione ai propri prodotti o servizi ovvero in relazione ai prodotti o servizi delle altre Società del Gruppo Zurich Insurance Group Ltd e del Gruppo Zurich Italia, nonché per consentire alla Società di condurre ricerche di mercato. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| (ii) Per consentire alla Società di effettuare rilevazioni statistiche, al fine di migliorare i propri prodotti e servizi. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| (iii) Per la comunicazione degli stessi a soggetti terzi, i quali potranno a loro volta trattarli per loro proprie finalità di marketing, invio di comunicazioni commerciali e vendita diretta tramite posta, posta elettronica, telefono, fax e qualsiasi altra tecnica di comunicazione a distanza, automatizzata e non automatizzata. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Nome e Cognome/denominazione _____

Data e Firma _____

Contraente _____

SPAZIO RISERVATO ALL'INTERMEDIARIO Valutazione ai sensi del D.lgs. 231/2007 e successive modifiche e integrazioni

Valutazione dell'intermediario:

- A Reticenza nel fornire le informazioni richieste
- B Poca trasparenza della struttura di controllo
- C Inusualità della transazione e/o delle modalità operative o della tempistica
- D L'interposizione di terzi senza alcuna motivazione commerciale apprezzabile
- E Comportamento che non denota anomalie

.....
Luogo e data di compilazione

.....
Firma (leggibile) dell'Intermediario

Sezione A

Codice Prevalente Attività Svolta
(Persona fisica)

01 Non Comunicato
02 Agricoltore-Allevatore
03 Artigiano
04 Commerciante
05 Rappresentante
06 Imprenditore
07 Operaio
08 Dirigente
09 Impiegato
10 Insegnante
11 Giornalista-Pubblicista
12 Libero Professionista
13 Autotrasportatore
14 Vigile
15 Casalinga
16 Pensionato
17 Studente
18 Politico-Diplomatico
19 Politico-Parlamentare
20 Gestore di Immobili/Patrimoni
21 Consulente
22 Disoccupato
23 Medici e Farmacisti

24 Paramedici
25 Notai, Avvocati
26 Commercialisti e Ragionieri
27 Ing., Arch., Geom., Periti
28 Agenti, Mediatori, Intermediari
29 Funzionario
30 Magistrato
31 Militare-Ufficiale di Alto Livello
32 Militare Semplice
33 Artista
34 Sportivo Professionista
35 Amministratore di stabili
36 Collaboratore
37 Alta Dirigenza Statale
38 Membro Corte dei Conti
39 Membro Cda delle Banche Centrali

Codice Prevalente Attività Svolta
(Persona giuridica)

01 Industria
02 Commercio
03 Credito e Finanza
04 Ente pubblico
05 Impresa Artigiana
06 No Profit
07 Altro

Sezione B

Codice Tipo Società
(Persona giuridica)

01 Società di Capitali - Spa
02 Società di Capitali - Srl
03 Società di Capitali - Saa
04 Società di persone - Semplice
05 Società di persone - Snc
06 Società di persone - Sas
07 Associazione
08 Condominio
09 Consorzio
10 Fondazione
11 Cooperativa
12 Polisportiva

13 Società coop. a resp. lim.
14 Ditta individuale
15 Società anonima straniera
16 Associazione temporanea d'impresa
17 Raggruppamento temporaneo d'impresa
18 Impresa familiare
19 Piccola società coop. a resp. illim.
20 Piccola società coop. a resp. lim.
21 Società coop. a resp. illim.
22 Società a resp. lim. a socio unico
23 Società consortile

Allegato 1: Lista Paesi

Afghanistan
Algeria
Angola
Bangladesh
Benin
Bolivia
Bosnia and Herzegovina
Burkina Faso
Burundi
Cambodia
Cameroon
Central African Republic
Chad
China
Comoros
Congo Dem. Rep.
Congo Rep.
Cote d'Ivoire
Cuba
Djibouti
Egypt
Equatorial Guinea
Eritrea
Ethiopia
Gambia
Guinea

Guinea-Bissau
Guyana
Haiti
Honduras
India
Iran
Iraq
Kenya
Korea, North
Kyrgyzstan
Laos
Lebanon
Liberia
Libya
Madagascar
Malawi
Mali
Mauritania
Mozambique
Myanmar
Nepal
Nicaragua
Niger
Nigeria
Pakistan
Palestine

Papua New Guinea
Russian Federation
Rwanda
Sierra Leone
Solomon Islands
Somalia
South Sudan
Sudan
Swaziland
Syria
Tajikistan
Tanzania
Togo
Turkmenistan
Uganda
Ukraine
Uzbekistan
Vanuatu
Venezuela
Viet Nam
Western Sahara
Yemen
Zambia
Zimbabwe

P.E.P. "Persone Politicamente Esposte" le persone fisiche, che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche, nonché i loro familiari diretti o coloro con i quali tali persone intrattengono notoriamente stretti legami, individuate sulla base dei criteri di cui all'Allegato Tecnico al D. Lgs. 231/07 e successive modifiche e integrazioni.

Allegato tecnico al D.Lgs. 231/07

Art. 1 - Persone politicamente esposte

(Rif. Art. 1, co 2, lett. u D.Lgs 231/2007)

1. Per persone fisiche che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche s'intendono:

- a) i capi di Stato, i capi di Governo, i Ministri e i Vice Ministri o Sottosegretari;
- b) i parlamentari;
- c) i membri delle corti supreme, delle corti costituzionali e di altri organi giudiziari di alto livello le cui decisioni non sono generalmente soggette a ulteriore appello, salvo in circostanze eccezionali;
- d) i membri delle Corti dei conti e dei consigli di amministrazione delle banche centrali;
- e) gli ambasciatori, gli incaricati d'affari e gli ufficiali di alto livello delle forze armate;
- f) i membri degli organi di amministrazione, direzione o vigilanza delle imprese possedute dallo Stato.

In nessuna delle categorie sopra specificate rientrano i funzionari di livello medio o inferiore. Le categorie di cui alle lettere da a) a e) comprendono, laddove applicabili, le posizioni a livello europeo o internazionale.

2. Per familiari diretti s'intendono:

- a) il coniuge;
- b) i figli e i loro coniugi;
- c) coloro che nell'ultimo quinquennio hanno convissuto con i soggetti di cui alle precedenti lettere;
- d) i genitori;

3. Ai fini dell'individuazione dei soggetti con i quali le persone di cui al numero 1 intrattengono notoriamente stretti legami si fa riferimento a:

- a) qualsiasi persona fisica che ha notoriamente la titolarità effettiva congiunta di entità giuridiche o qualsiasi altra stretta relazione con una persona di cui al comma 1;
- b) qualsiasi persona fisica che sia unica titolare effettiva di entità giuridiche o soggetti giuridici notoriamente creati di fatto a beneficio della persona di cui al comma 1.

Senza pregiudizio dell'applicazione, in funzione del rischio,

di obblighi rafforzati di adeguata verifica della clientela, quando una persona ha cessato di occupare importanti cariche pubbliche da un periodo di almeno un anno i soggetti destinatari del presente decreto non sono tenuti a considerare tale persona come politicamente esposta.

Art. 2 - Titolare Effettivo

(Rif. Art. 1, co 2, lett. u D.Lgs 231/2007)

1. Per titolare effettivo s'intende:

a) in caso di società:

- 1) la persona fisica o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllino un'entità giuridica, attraverso il possesso o il controllo diretto o indiretto di una percentuale sufficiente delle partecipazioni al capitale sociale o dei diritti di voto in seno a tale entità giuridica, anche tramite azioni al portatore, purché non si tratti di una società ammesa alla quotazione su un mercato regolamentato e sottoposta a obblighi di comunicazioni conformi alla normativa comunitaria o a standard internazionali equivalenti; tale criterio si ritiene soddisfatto ove la percentuale corrisponda al 25 per cento più uno di partecipazione al capitale sociale;
- 2) la persona fisica o le persone fisiche che esercitano in altro modo il controllo sulla direzione di un'entità giuridica;

b) in caso di entità giuridiche quali le fondazioni e di istituti giuridici quali i trust, che amministrano e distribuiscono fondi:

- 1) se i futuri beneficiari sono già stati determinati, la persona fisica o le persone fisiche beneficiarie del 25 per cento o più del patrimonio di un'entità giuridica;
- 2) se le persone che beneficiano dell'entità giuridica non sono ancora state determinate, la categoria di persone nel cui interesse principale è istituita o agisce l'entità giuridica;
- 3) la persona fisica o le persone fisiche che esercitano un controllo sul 25 per cento o più del patrimonio di un'entità giuridica.

Informativa relativa all'accesso all'Area Clienti Riservata

La informiamo che, a seguito della conclusione del contratto, potrà richiedere le credenziali per accedere all'Area Clienti Riservata presente sul sito della Società, ove potrà consultare la sua posizione assicurativa. Le credenziali d'accesso le verranno rilasciate solo su sua specifica richiesta, per garantirle una consultazione sicura.

Per ottenerle, la invitiamo a collegarsi all'indirizzo <https://areaclienti.zurich.it> e seguire le istruzioni riportate.

Alla conclusione del processo avrà a disposizione le credenziali per la consultazione dell'area a lei riservata.

Zurich Investments Life S.p.A.

Società a socio unico soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Zurich Insurance Company Ltd - Rappresentanza Generale per l'Italia - Sede e Direzione:
Via Benigno Crespi, 23 - 20159 Milano - Tel. +39.0259661 - Fax +39.0259662603
Capitale sociale €164.000.000 i.v. - Iscritta all'Albo Imprese IVASS il 3.1.08 al n. 1.00027
Società appartenente al Gruppo Zurich Italia, iscritto all'Albo Gruppi IVASS il 28.5.08 al n. 2
C.F./R.I. Milano 02655990584, P.IVA 08921640150
Imp. aut. con D.M. del 7.11.1953 (G.U. 3.2.1954 n. 27)
Indirizzo PEC: zurich.investments.life@pec.zurich.it - www.zurich.it

06.2017 - 8.807

